

ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

COMUNE DI MONASTEROLO DEL CASTELLO

PROVINCIA DI BERGAMO

P.za Giovanni XXIII, 5 - 24060 Monasterolo del Castello (BG)

Tel. e 035/814515

Fax 035/814526

e_mail: info@comune.monasterolo-del-castello.bg.it

Cod. Fisc. 81002200160 e P.IVA 01279680167



Adozione del Consiglio Comunale con Deliberazione n° del

Data di inizio pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale:

Approvazione del Consiglio Comunale con Deliberazione n° del

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

IL TECNICO COMPETENTE

Redazione ai sensi di: D.P.C.M. 1 marzo 1991;

Legge 26 ottobre 1995 n° 447;

Legge Regionale Lombardia 10 agosto 2001 n° 13;

Linee Guida Regione Lombardia D.G.R. 12 Luglio 2002 n° 7/9776.



INDICE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI	5
Art. 1 – Finalità della Zonizzazione Acustica del Territorio Comunale e delle relative Norme Tecniche di Attuazione	5
Art. 2 - Validità delle N.T.A.....	5
Art. 3 - Forme di inquinamento acustico	5
Art. 4 - Esclusioni	5
Art. 5 - Definizioni tecniche	5
Art. 6 - Misurazioni e controlli	6
CAPO II - DEFINIZIONE DEI LIMITI MASSIMI DEI LIVELLI SONORI	6
Art.7 - Classificazione del territorio in zone appartenenti a classi acustiche.....	6
Art. 8 – Valori limite assoluti di immissione	7
Art. 9 – Valori limite di emissione	7
Art. 10 – Valori di attenzione.....	7
Art.11 – Valori di qualità	8
Art.12 - Limite differenziale	8
CAPO III - DEFINIZIONI DELLE ZONE TERRITORIALI E DELLE LORO CARATTERISTICHE	9
Art. 13 - Definizione delle zone territoriali di Classe I.....	9
Art. 14 - Definizione delle zone territoriali di Classe II	10
Art. 15 - Definizione delle zone territoriali di Classe III.....	11
Art. 16 - Definizione delle zone territoriali di Classe IV	11
Art. 17 - Definizione delle zone territoriali di Classe V.....	12
Art. 18 - Definizione delle zone territoriali di Classe VI	12
Art. 19 – Classificazione delle strade e delle relative fasce di pertinenza	13
CAPO IV - PIANO COMUNALE DI RISANAMENTO ACUSTICO.....	13
Art. 21 - Redazione del piano di risanamento acustico	13
Art. 22 - Contenuto dei piani di risanamento acustico	14
Art. 23 - Approvazione ed attuazione del piano di risanamento acustico.....	14
CAPO V - INSEDIAMENTI INDUSTRIALI.....	15
Art. 24 - Norme generali	15
Art. 25 - Impianti a ciclo produttivo continuo	15
Art. 26 - Piani di risanamento acustico delle imprese	15
Art. 27 - Modalità di presentazione dei piani di risanamento	15
Art. 28 - Tempi per la realizzazione dei piani di risanamento	16



CAPO VI - PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO	16
Art. 29 - Valutazione di impatto acustico	16
Art. 30- Certificato di agibilità	17
Art. 31 - Abitabilità degli edifici	18
Art. 32 - Pianificazione urbanistica.....	18
CAPO VII - MISURE GENERALI DI TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO	18
Art. 33 - Limiti di accettabilità	18
Art. 34 - Rumore prodotto da traffico veicolare.....	19
Art. 35 - Rumore prodotto da attività svolte all'aperto	19
Art. 36 - Rumore prodotto all'esterno di attività svolte in ambienti chiusi.....	20
Art. 37 - Rumore derivante da attività domestiche e da abitazioni private con effetti sull'interno e sull'esterno delle stesse	20
Art. 38 - Luoghi di intrattenimento danzante e pubblici esercizi dotati di impianti elettroacustici per la diffusione musicale.....	21
Art. 39 - Campane	21
CAPO VIII – AUTORIZZAZIONE PER LE ATTIVITA' TEMPORANEE.....	22
Art. 40 – Definizione attività temporanee	22
Art. 41- Attività soggette a comunicazione e autorizzazione.....	22
Art. 42 – Limiti acustici, orari e deroghe eventualmente concedibili alle attività temporanee.....	23
Art. 43 – Autorizzazione in deroga straordinaria - Richiesta	23
Art. 44 - Autorizzazione in deroga straordinaria – Rilascio.....	24
CAPO IX - SANZIONI.....	25
Art. 45 - Ordinanze contingibili e urgenti	25
Art. 46 - Superamento dei limiti di immissione, di emissione e del limite differenziale	25
Art. 47 - Schiamazzi e rumori molesti	25
Art. 48 - Esercizio di attività temporanee senza comunicazione, autorizzazione o al di fuori degli orari autorizzati.....	25
Art. 49 – Impianti elettroacustici di pubblici esercizi e discoteche.....	25
CAPO X - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.....	26
Art. 50 - Procedimenti e attività in corso.....	26
Art. 51 - Entrata in vigore.....	26
Art. 52- Aggiornamento delle N.T.A.....	26
ALLEGATO A: DEFINIZIONI	27
a) Rumore	27
b) Inquinamento acustico	27
c) Ambiente abitativo	27
d) Sorgenti sonore fisse	27



e)	Sorgenti sonore mobili.....	27
f)	Sorgente sonora specifica	27
g)	Valori limite di immissione	27
h)	Valori limite di emissione.....	27
i)	Valori di attenzione	27
j)	Valori di qualità	27
k)	Livello di pressione sonora	28
l)	Livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato «A»	28
m)	Livello differenziale di rumore.....	28
n)	Livello di rumore ambientale - La	28
o)	Livello di rumore residuo - Lr.....	28
p)	Rumore con componenti impulsive.....	28
q)	Tempo di riferimento - Tr	28
r)	Rumore con componenti tonali	29
s)	Tempo di osservazione - To	29
t)	Tempo di misura - Tm	29
u)	Presenza di rumore a tempo parziale.....	29

ALLEGATO B: STRUMENTAZIONE E MODALITA' DI MISURA DEL RUMORE 30

a)	Strumentazione di misura	30
b)	Generalità per l'esecuzione delle misure.....	30
c)	Misure all'interno di ambienti abitativi	31
d)	Misure in esterno.....	31
e)	Rilevamento strumentale dell'impulsività dell'evento	31
f)	Riconoscimento dell'evento sonoro impulsivo	31
g)	Riconoscimento di componenti tonali di rumore.....	31
h)	Presenza di componenti spettrali a bassa frequenza	32
i)	Presentazione dei risultati	32

APPENDICE 1 – MODULISTICA E BOZZE DI AUTORIZZAZIONE 33

PARAGRAFI DA INSERIRE NELLE CONCESSIONI EDILIZIE.....	33
all. 1 CANTIERI EDILI: paragrafo da inserire in conc./aut. edilizia;	33
all. 2 CANTIERI STRADALI: paragrafo da inserire in concessione;	33
all. 3 MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO: paragrafo da inserire nelle licenze;	33
DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI DEL N.T.A.:	33
all. 4 CANTIERI EDILI STRADALI ED ASSIMILABILI;	33
all. 5 MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO;	33
all. 6 AUTORIZZAZIONE IN DEROGA ai limiti del N.T.A.;	33
all. 7 DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO;	33

INDICE DELLE TABELLE

Tabella 1: Valori limite di immissione	7
Tabella 2: Valori limite di emissione	7
Tabella 3: Valori limite di qualità.....	8
Tabella 4: Classificazione delle strade	13
Tabella 5: Limiti e orari per le attività temporanee	23



CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Finalità della Zonizzazione Acustica del Territorio Comunale e delle relative Norme Tecniche di Attuazione

1. Il Comune di MONASTEROLO DEL CASTELLO si dota delle presenti Norme Tecniche di Attuazione della Zonizzazione Acustica del Territorio Comunale (di seguito definite come N.T.A, aventi le seguenti finalità:

- a) stabilire le modalità di attuazione, per quanto di competenza del Comune, della Zonizzazione Acustica del territorio Comunale, redatta ai sensi dell'articolo 2 del D.P.C.M. 1 Marzo 1991, dell'articolo 6 della Legge 26 Ottobre 1997 n° 447, dell'articolo 2 della legge regionale 10 agosto 2001 n° 13 secondo i disposti tecnici del documento «Linee guida per la Zonizzazione Acustica del territorio comunale», pubblicato con Delibera della Giunta Regionale 12 luglio 2002 n° 7/9776, al fine di garantire la tutela della cittadinanza dai fenomeni di inquinamento acustico. La zonizzazione acustica stabilisce i limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno;
- b) applicare in modo ottimale la Zonizzazione acustica del territorio comunale, al fine di garantire la tutela dell'ambiente e la salvaguardia della salute pubblica da alterazioni conseguenti all'inquinamento acustico, disciplinando l'esercizio delle sorgenti fisse che producono tali alterazioni, delle attività rumorose temporanee, al fine di contenere la rumorosità entro i limiti di accettabilità stabiliti;
- c) dare corso all'attuazione, per quanto di competenza del Comune, alla disciplina statale e regionale per la tutela dall'inquinamento acustico derivante dalle sorgenti mobili, dalle sorgenti fisse e dalle attività temporanee.

2. Sono abolite, a far tempo dalla data di entrata in vigore delle presenti N.T.A., tutte le norme in materia di inquinamento acustico predisposte anteriormente dall'Amministrazione Comunale.

Art. 2 - Validità delle N.T.A.

1. L'osservanza delle norme riportate nel presente N.T.A. è obbligatoria per tutti coloro che si trovano, anche temporaneamente, nel territorio del Comune di MONASTEROLO DEL CASTELLO. Il Responsabile del Servizio provvede a vigilare in materia di tutela dall'inquinamento acustico mediante gli uffici comunali preposti e avvalendosi del supporto tecnico dell'A.R.P.A. competente per il territorio.

Art. 3 - Forme di inquinamento acustico

1. Per i fini di cui alle presenti norme, l'inquinamento acustico è considerato nelle seguenti forme:

- a) inquinamento acustico esterno, che si riflette all'esterno degli ambienti nei quali ha origine o che è prodotto da attività svolte all'aperto;
- b) inquinamento acustico interno, che è prodotto all'interno di ambienti chiusi.

Art. 4 - Esclusioni

1. Sono escluse, qualora siano presenti nel territorio comunale, le aree e le attività aeroportuali, da assoggettarsi a specifica e distinta disciplina.

Art. 5 - Definizioni tecniche

1. Le definizioni tecniche per l'attuazione delle presenti N.T.A. sono indicate nell'allegato A e riproducono quelle stabilite dalla legge n° 447 del 26 Ottobre 1995,



dal D.P.C.M. 14 Novembre 1997 e dal Decreto del Ministero dell'Ambiente 16 Marzo 1998.

2. Alle stesse viene fatto riferimento per l'interpretazione delle rilevazioni fonometriche, delle presenti N.T.A. di attuazione, delle valutazioni di impatto acustico presentate al Comune, nell'ambito dei procedimenti amministrativi e dei provvedimenti dallo stesso emessi.

Art. 6 - Misurazioni e controlli

1. Nell'allegato B delle presenti N.T.A. sono stabilite in conformità a quanto dispone il Decreto del Ministero dell'Ambiente 16 Marzo 1998:

a) la strumentazione per il rilevamento del rumore e le disposizioni che ne regolano l'impiego.

b) le modalità per la misurazione del rumore.

c) la presentazione dei risultati dei rilevamenti mediante la loro trascrizione in rapporto.

2. Le attività di controllo e di rilevazione dei limiti acustici stabiliti dalla suddivisione in classi acustiche del territorio sono di competenza del Comune, il quale si avvale del personale tecnico dell'ARPA, nell'osservanza di quanto stabilito nell'allegato di cui al precedente comma. E' facoltà del Comune avvalersi, nelle operazioni di controllo e di rilevazione, del supporto tecnico di tecnici qualificati e competenti in acustica ambientale, riconosciuti ai sensi dell'articolo 6 della Legge 26 Ottobre 1995 n° 447. Nelle operazioni di controllo tali tecnici qualificati sono supportati da personale della polizia municipale del Comune.

CAPO II - DEFINIZIONE DEI LIMITI MASSIMI DEI LIVELLI SONORI

Art.7 - Classificazione del territorio in zone appartenenti a classi acustiche

1. Con deliberazione del Consiglio Comunale n° del , sentiti i pareri degli organi tecnici del Comune, dell'A.R.P.A. competente per il territorio e dei comuni limitrofi, viene approvata la Zonizzazione acustica del territorio comunale, con suddivisione del territorio in sei classi acustiche (denominate I^a, II^a, III^a, IV^a, V^a, VI^a), secondo quanto stabilito dal D.P.C.M. 1 marzo 1991, dalla Legge 26 Ottobre 1995 n° 447 e dal D.P.C.M. 14 novembre 1997.

2. L'adozione della zonizzazione acustica è effettuata dal Consiglio Comunale nell'ambito delle competenze attribuite allo stesso dal D.Lgs. 267/2000.

3. La delimitazione delle zone avviene basandosi:

- sulla destinazioni urbanistiche del territorio stabilite dal Piano Regolatore Generale del comune;
- sulle caratteristiche generali della rete stradale e ferroviaria;
- sulla densità abitativa delle zone del territorio comunale;
- sulla densità di attività industriali, artigianali e commerciali nei vari comparti territoriali;
- sulla presenza di zone vincolate, protette, di particolare rilevanza ambientale e comunque da sottoporre a particolare tutela dal punto di vista dell'inquinamento acustico.

4. I valori massimi di immissione e di emissione dei livelli sonori equivalenti, fissati in relazione alla diversa destinazione d'uso del territorio comunale, sono stabiliti dagli articoli 8 e 9 delle presenti N.T.A., e corrispondono alle tabelle C e B allegate al D.P.C.M. 14 novembre 1997.



5. Con provvedimento di approvazione del piano di classificazione acustica territoriale vengono adottati, per ciascuna zona, i limiti massimi dei livelli sonori equivalenti, stabiliti dall'articolo 8 delle presenti N.T.A..

6. La Zonizzazione Acustica del Territorio Comunale di cui al secondo comma del presente articolo, è soggetta a variazioni, da effettuarsi con atto deliberativo del Consiglio Comunale, quando per effetto di nuovi insediamenti o di modifiche di quelle esistenti, le caratteristiche di una o di più zone risultino modificate in misura tale da rendere necessaria l'attribuzione alle stesse di classificazioni diverse, nell'ambito di quelle stabilite dal capo III delle presenti N.T.A..

Vengono adottate varianti alla zonizzazione acustica anche nei casi di cui all'articolo 21 comma 2 delle presenti N.T.A..

L'approvazione delle varianti alla zonizzazione acustica e delle presenti N.T.A. di attuazione della stessa seguono il procedimento amministrativo suggerito dal documento «Linee guida per la zonizzazione acustica del territorio comunale» approvato con Delibera della Giunta Regionale 12 Luglio 2002 n° 7/9776.

Art. 8 – Valori limite assoluti di immissione

1. In seguito alla classificazione in zone del territorio vengono stabiliti i seguenti limiti di immissione, massimi in assoluto ammissibili, relativi ai periodi diurno e notturno:

Tabella 1: Valori limite di immissione

CLASSE	DENOMINAZIONE	Limite diurno in dB(A)	Limite notturno in dB(A)
I	Aree particolarmente protette	50	40
II	Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale	55	45
III	Aree di tipo misto	60	50
IV	Aree di intensa attività umana	65	55
V	Aree prevalentemente industriali	70	60
VI	Aree esclusivamente industriali	70	70

2. I limiti di cui al punto precedente possono essere superati da attività temporanee, previa autorizzazione rilasciata dal Responsabile del Servizio, secondo le modalità indicate al [capo VIII delle presenti N.T.A.](#)

Art. 9 – Valori limite di emissione

1. In seguito alla classificazione in zone del territorio vengono stabiliti i seguenti limiti di emissione, diurni e notturni, massimi in assoluto ammissibili:

Tabella 2: Valori limite di emissione

CLASSE	DENOMINAZIONE	Limite diurno in dB(A)	Limite notturno in dB(A)
I	Aree particolarmente protette	45	35
II	Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale	50	40
III	Aree di tipo misto	55	45
IV	Aree di intensa attività umana	60	50
V	Aree prevalentemente industriali	65	55
VI	Aree esclusivamente industriali	65	65



Art. 10 – Valori di attenzione

1. I valori di attenzione, finalizzati all'adozione dei piani di risanamento acustico, sono quelli definiti dall'articolo 6 del D.P.C.M. 14 novembre 1997; essi sono riferiti al tempo a lungo termine T_L e sono di seguito riportati nei commi 2 e 3.
2. I valori di attenzione, se riferiti ad un'ora, sono pari ai valori limite di immissione, aumentati di 10 dB(A) per il periodo diurno e di 5 dB(A) per il periodo notturno.
3. I valori di attenzione, se relativi ai tempi di riferimento, sono uguali ai valori limite di immissione.

Art.11 – Valori di qualità

1. In seguito alla classificazione in zone del territorio vengono stabiliti i seguenti limiti di qualità, diurni e notturni, massimi in assoluto ammissibili:

Tabella 3: Valori limite di qualità

CLASSE	LIMITE DIURNO IN dB(A)	LIMITE NOTTURNO in dB(A)
I ^a	47	37
II ^a	52	42
III ^a	57	47
IV ^a	62	52
V ^a	67	57
VI ^a	70	70

Art.12 - Limite differenziale

1. Per tutte le classi di cui all'articolo 7, ad eccezione della classe VI^a, oltre ai limiti di zona massimi in assoluto ammissibili, sono stabilite anche le seguenti differenze da non superare tra il livello equivalente del rumore ambientale e il livello equivalente del rumore residuo (criterio differenziale):
 - 5 dB(A) durante il periodo diurno
 - 3 dB(A) durante il periodo notturno
2. La misura deve essere effettuata all'interno degli ambienti abitativi e nel tempo di osservazione del fenomeno acustico. Le misure vengono effettuate secondo le indicazioni tecniche di cui all'allegato B delle presenti N.T.A..
3. Fatto salvo quanto riportato al comma 1 del presente articolo e dall'allegato B delle presenti N.T.A., il criterio del limite differenziale non si applica:
 - nei casi previsti dall'articolo 25 delle presenti N.T.A.;
 - alla rumorosità prodotta dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime;
 - alla rumorosità prodotta da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali;
 - alla rumorosità prodotta da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso;
4. Le disposizioni relative al limite differenziale non si applicano inoltre nei seguenti casi, in quanto ogni effetto del rumore è da ritenersi trascurabile:
 - se il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e 40 dB(A) durante il periodo notturno;
 - se il livello del rumore ambientale misurato a finestre chiuse sia inferiore a 35 dB(A) durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno.



CAPO III - DEFINIZIONI DELLE ZONE TERRITORIALI E DELLE LORO CARATTERISTICHE

Art. 13 - Definizione delle zone territoriali di Classe I

1. Le aree del territorio comunale di MONASTEROLO DEL CASTELLO classificate in classe I vengono denominate «Aree particolarmente protette», e assumono i seguenti limiti di zona, ai sensi degli articoli 8 e 9 delle presenti N.T.A.:

- Limite di immissione diurno: 50 dB(A)
- Limite di immissione notturno: 40 dB(A)
- Limite di emissione diurno: 45 dB(A)
- Limite di emissione notturno: 35 dB(A)

All'interno delle zone di classe I vige il criterio del limite differenziale di cui all'articolo 12 delle presenti N.T.A..

2. *Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione quali: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.*

Sono da includere in classe 1 secondo le linee guida regionali:

I complessi ospedalieri, i complessi scolastici o poli universitari, i parchi pubblici di scala urbana privi di infrastrutture per le attività sportive.

I singoli edifici destinati ad attrezzature sanitarie, a scuole, le aree verdi di quartiere vanno classificati in relazione al contesto di appartenenza: se tale contesto è facilmente risanabile dal punto di vista acustico la presenza di tali edifici o aree verdi può determinare la scelta della classe I, altrimenti si dovrà classificare in base al contesto e la protezione acustica potrà essere ottenuta attraverso interventi passivi sulle strutture degli edifici.

Le aree scolastiche e ospedaliere vengono classificate in Classe I ad eccezione dei casi in cui le stesse siano inserite in edifici adibiti ad altre destinazioni (ad esempio case di cura, cliniche, asili e piccole scuole, etc., inseriti in edifici che hanno anche altre destinazioni d'uso); in tal caso assumono la classificazione attribuita all'area circostante l'edificio in cui sono poste. I parchi e i giardini adiacenti alle strutture scolastiche ed ospedaliere, se integrati con la funzione specifica delle stesse dovranno essere considerati parte integrante dell'area definita in Classe I.

Le aree residenziali rurali da inserire in Classe I sono quelle porzioni di territorio inserite in contesto rurale, non connesse ad attività agricole, le cui caratteristiche ambientali e paesistiche ne hanno determinato una condizione di particolare pregio. Le aree residenziali rurali di antica formazione ubicati al di fuori del contesto urbanizzato e classificati nel PRG come centri storici o zone agricole.

Tra le aree di interesse urbanistico, si possono inserire anche **le aree di particolare interesse storico, artistico ed architettonico e porzioni di centri storici per i quali la quiete costituisca un requisito essenziale per la loro fruizione** (es. centri storici interessati da turismo culturale e/o religioso oppure con destinazione residenziale di pregio). **Aree di particolare interesse urbanistico comprendenti beni paesistici e monumentali vincolati** ai sensi del D.Lgs n. 490 del 29 ottobre 1999 (dalle leggi 1089/39, 1497/39, 431/85) limitatamente alle parti di interesse naturalistico. **I centri storici chiusi al traffico privato con scarsa presenza di attività commerciali e terziarie. Le aree destinate a parchi nazionali, regionali e di interesse locale, riserve naturali ad eccezione di quelle parti del territorio**



su cui insistono insediamenti produttivi, abitativi e aree agricole nelle quali vengano utilizzate macchine operatrici.

Oltre ai parchi istituiti e alle riserve naturali anche i **grandi parchi urbani, o strutture analoghe**, destinati al riposo ed allo svago vanno considerate aree da proteggere. Per i parchi sufficientemente estesi si può procedere ad una classificazione differenziata in base alla reale destinazione delle varie parti di questi. Ove vi sia un'importante presenza di attività ricreative o sportive e di piccoli servizi (quali bar, parcheggi, ecc...), la classe acustica potrà essere di minore tutela.

Non sono invece da includere in Classe I le piccole aree verdi di quartiere che assumono le caratteristiche della zona a cui sono riferite.

Le aree cimiteriali vanno di norma poste in Classe I, ma possono essere inseriti anche in classe II o III.

L'individuazione di zone di classe I va fatta con estrema attenzione a fronte anche di **specifici rilievi fonometrici** che ne supportino la sostenibilità. L'esigenza di garantire la tutela dal rumore in alcune piccole aree fornisce una valida motivazione di individuazione di una zona di classe I anche se di dimensioni molto ridotte che quindi non viene inglobata nelle aree a classificazione superiore. Nel processo di definizione della classificazione acustica si deve privilegiare l'attribuzione alla classe inferiore tra quelle ipotizzabili per una determinata area e ciò vale in particolare per le aree di classe I.

Per quanto attiene le aree di cui all'articolo 6, comma 3, della legge 447/95 per le quali si intendono individuare valori limite inferiori a quelli stabiliti per la classe I, così come indicato dalla l.r. n.13/2001, articolo 2, comma 3, lettera i), è necessario che tale scelta sia adeguatamente supportata da considerazioni di tipo acustico che devono essere riportate nella relazione di accompagnamento alla zonizzazione.

3. I luoghi precedentemente elencati possono comunque assumere destinazioni acustiche diverse nel caso in cui siano collocati all'interno delle fasce di pertinenza delle infrastrutture stradali o in casi in cui non possa essere garantita la classificazione di massima tutela.

Art. 14 - Definizione delle zone territoriali di Classe II

1. Le aree del territorio comunale di MONASTEROLO DEL CASTELLO classificate in classe II vengono denominate «Aree destinate ad uso prevalentemente residenziali», e assumono i seguenti limiti di zona, ai sensi degli articoli 8 e 9 delle presenti N.T.A.:

- Limite di immissione diurno: 55 dB(A)
- Limite di immissione notturno: 45 dB(A)
- Limite di emissione diurno: 50 dB(A)
- Limite di emissione notturno: 40 dB(A)

All'interno delle zone di classe II vige il criterio del limite differenziale di cui all'articolo 12 delle presenti N.T.A..

2. Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali.

Sono da includere in classe 2 secondo le linee guida regionali:

le aree residenziali con assenza o limitata presenza di attività commerciali, servizi, etc., afferenti alla stessa.

In generale rientrano in questa classe anche le strutture alberghiere, a meno che le stesse non debbano essere inserite, a causa del contesto, in classi più elevate (Classe



III, IV, V). Possono rientrare in questa classe le zone residenziali, sia di completamento sia di nuova previsione, e le zone di "verde privato" così come classificate negli strumenti urbanistici. A condizione che l'edificazione sia di bassa densità, non si rilevi la presenza di attività produttive, artigianato di servizio con emissioni sonore significative, attività commerciali non direttamente funzionali alle residenze esistenti, non siano presenti infrastrutture di trasporto ad eccezione di quelle destinate al traffico locale. I centri storici, salvo quanto sopra detto per le aree di particolare interesse storico – artistico architettonico, di norma non vanno inseriti in Classe II, vista la densità di popolazione nonché la presenza di attività commerciali e uffici, e ad esse dovrebbe essere attribuita la Classe III o IV.

Art. 15 - Definizione delle zone territoriali di Classe III.

1. Le aree del territorio comunale di MONASTEROLO DEL CASTELLO classificate in classe III vengono denominate «Aree di tipo misto», e assumono i seguenti limiti di zona, ai sensi degli articoli 8 e 9 delle presenti N.T.A.:

- Limite di immissione diurno: 60 dB(A)
- Limite di immissione notturno: 50 dB(A)
- Limite di emissione diurno: 55 dB(A)
- Limite di emissione notturno: 45 dB(A)

All'interno delle zone di classe III vige il criterio del limite differenziale di cui all'articolo 12 delle presenti N.T.A..

2. *Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.*

Sono da includere in classe 3 secondo le linee guida regionali:

le aree residenziali con presenza di attività commerciali, servizi, ecc., le aree verdi dove si svolgono attività sportive, le aree rurali dove sono utilizzate macchine agricole. Sono da comprendere in questa classe le aree residenziali caratterizzate dalla presenza di viabilità anche di attraversamento, di servizi pubblici e privati che soddisfano bisogni non esclusivamente locali, comprese attività commerciali non di grande distribuzione, uffici, artigianato a ridotte emissioni sonore, le aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici da identificarsi con le aree coltivate e con quelle interessate dall'attività di insediamenti zootecnici.

Gli insediamenti zootecnici rilevanti o gli impianti di trasformazione del prodotto agricolo sono da equiparare alle attività artigianali o industriali (Classi possibili: IV-V - VI). In questa classe vanno inserite le attività sportive che non sono fonte di rumore (campi da calcio, campi da tennis, ecc.).

Art. 16 - Definizione delle zone territoriali di Classe IV

1. Le aree del territorio comunale di MONASTEROLO DEL CASTELLO classificate in classe IV vengono denominate «Aree di intensa attività umana», e assumono i seguenti limiti di zona, ai sensi degli articoli 8 e 9 delle presenti N.T.A.:

- Limite di immissione diurno: 65 dB(A)
- Limite di immissione notturno: 55 dB(A)
- Limite di emissione diurno: 60 dB(A)



- Limite di emissione notturno: 50 dB(A)

All'interno delle zone di classe IV vige il criterio del limite differenziale di cui all'articolo 12 delle presenti N.T.A..

2. Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali; le aree con limitata presenza di piccole industrie.

Sono da includere in classe 4 secondo le linee guida regionali:

le aree urbane caratterizzate da alta densità di popolazione e da elevata presenza di attività commerciali e uffici, o da presenza di attività artigianali o piccole industrie.

Sono inseriti in questa classe poli fieristici, centri commerciali, ipermercati, impianti distributori di carburante e autolavaggi, depositi di mezzi di trasporto e grandi autorimesse, porti lacustri o fluviali.

Le aree destinate alla residenza e ad attività terziarie, interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali, con presenza di attività artigianali.

Le aree con limitata presenza di piccole industrie da identificarsi con le zone di sviluppo promiscuo residenziale - produttivo, e con le aree agricole interessate dalla presenza di impianti di trasformazione del prodotto agricolo (caseifici, cantine sociali, etc.) che sono da ritenersi a tutti gli effetti attività produttive.

Art. 17 - Definizione delle zone territoriali di Classe V

1. Le aree del territorio comunale di MONASTEROLO DEL CASTELLO classificate in classe V vengono denominate «Aree prevalentemente industriali», e assumono i seguenti limiti di zona, ai sensi degli articoli 8 e 9 delle presenti N.T.A.:

- Limite di immissione diurno: 70 dB(A)
- Limite di immissione notturno: 60 dB(A)
- Limite di emissione diurno: 65 dB(A)
- Limite di emissione notturno: 55 dB(A)

All'interno delle zone di classe V vige il criterio del limite differenziale di cui all'articolo 12 delle presenti N.T.A..

2. Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.

Sono da includere in classe 5 secondo le linee guida regionali:

le aree interessate da insediamenti industriali con scarsità di abitazioni.

La connotazione di tali aree è chiaramente industriale e differisce dalla Classe VI per la presenza di residenze non connesse agli insediamenti industriali. Sono di norma individuate come zone urbanistiche di tipo D nei PRG.

Art. 18 - Definizione delle zone territoriali di Classe VI

1. Le aree classificate in classe VI vengono denominate «Aree esclusivamente industriali», e assumono i seguenti limiti di zona, ai sensi dell'articolo 8 delle presenti N.T.A.:



- Limite di immissione diurno: 70 dB(A)
- Limite di immissione notturno: 70 dB(A)
- Limite di emissione diurno: 65 dB(A)
- Limite di emissione notturno: 65 dB(A)

All'interno delle zone di classe VI non vige il criterio del limite differenziale.

2. Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

La caratteristica delle aree esclusivamente industriali è quella di essere destinate ad una forte specializzazione funzionale a carattere esclusivamente industriale - artigianale. Può essere presente una limitata presenza di attività artigianali. L'area deve essere priva di insediamenti abitativi ma è ammessa l'esistenza in tali aree di abitazioni connesse all'attività industriale, ossia delle abitazioni dei custodi e/o dei titolari delle aziende, previste nel piano regolatore.

Art. 19 - Classificazione delle strade e delle relative fasce di pertinenza

1. Le principali infrastrutture stradali individuate vengono classificarle secondo il D.lvo n. 285 del 1992. Viene inoltre individuata ai lati della carreggiata una fascia filare di adeguata ampiezza, in accordo con le disposizioni previste dalle Tabella 1 e 2 in allegato 1 del recente DPR n. 142 del 30 Marzo 2004.

2. Le strade con notevole presenza di traffico veicolare ricadenti interamente all'interno del territorio comunale sono classificate secondo quanto di seguito riportato:

Tabella 4: Classificazione delle strade

VIA DI TRAFFICO	CLASSIFICAZIONE
S.S. n° 42	Classe V ^a
Via Garibaldi	Classe III ^a
Via delle Valli	Classe III ^a
Via San Felice	Classe III ^a

4. Ai lati delle strade caratterizzate da intenso traffico veicolare sono individuate fasce filari, secondo le indicazioni del DPR n. 142 del 30 Marzo 2004. Qualora un edificio ricada parzialmente all'interno della fascia filare, ne assume la medesima classificazione acustica. Le pertinenze dell'edificio mantengono invece la classificazione definite dalla planimetria di azionamento.

CAPO IV - PIANO COMUNALE DI RISANAMENTO ACUSTICO

Art. 21 - Redazione del piano di risanamento acustico

1. Il Comune di MONASTEROLO DEL CASTELLO provvede a redigere e ad adottare piani di risanamento acustico del proprio territorio ai sensi dell'articolo 7 della Legge 26 Ottobre 1995 n° 447, secondo i criteri e le procedure stabilite dalla Regione nelle direttive previste dalla legge regionale 10 agosto 2001 n° 13.

2. I piani di risanamento acustico del territorio comunale vengono adottati obbligatoriamente nei seguenti casi:



a) superamento dei limiti di attenzione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g) della Legge 26 Ottobre 1995 n° 447, così come definiti dall'articolo 6 del D.P.C.M. 14 novembre 1997.

b) presenza nella zonizzazione acustica del territorio di zone adiacenti aventi limiti che si discostano per più di 5 dB(A).

3. Il piano di risanamento acustico nella sua redazione recepisce i contenuti del piano del traffico, dei vincoli territoriali esistenti e indicati comunque nel Piano Regolatore vigente, dei piani di risanamento acustico presentati dalle aziende ai sensi dell'articolo 26 delle presenti N.T.A., e dell'articolo 10 comma 5 della Legge 26 Ottobre 1995 n° 447.

4. La redazione del piano di risanamento acustico viene affidata prioritariamente agli Uffici Comunali competenti, qualora presentino figure professionali in grado di redigere il piano stesso.

Possono essere incaricati della redazione tecnici esterni con comprovata esperienza nel campo dell'acustica ambientale e riconosciuti come «tecnici competenti» ai sensi dell'articolo 2 comma 6 della Legge 26 Ottobre 1995 n° 447.

Art. 22 - Contenuto dei piani di risanamento acustico

1. Il piano di risanamento acustico comunale, oltre che recepire obbligatoriamente i contenuti dei piani pluriennali per il contenimento delle emissioni sonore previsti dalla Legge 447/95, articolo 7 comma 1, deve presentare necessariamente i seguenti contenuti:

- individuazione delle aree da risanare;
- individuazione delle sorgenti sonore causa dell'inquinamento acustico;
- risultati delle rilevazioni fonometriche di accertamento eseguite;
- i soggetti a cui compete l'opera di bonifica, conformemente al principio «chi inquina paga»;
- gli interventi tecnici e/o amministrativi che si intendono mettere in atto;
- la stima degli oneri finanziari necessari per mettere in atto il piano di risanamento;
- i tempi previsti per il risanamento ambientale;
- le eventuali misure cautelari a carattere d'urgenza per la tutela della salute pubblica.

Art. 23 - Approvazione ed attuazione del piano di risanamento acustico

1. In attesa dell'emanazione delle indicazioni definite dalla Regione Lombardia in materia di approvazione dei piani di risanamento acustico presentati dai comuni, il progetto del piano di risanamento acustico viene adottato dal Consiglio Comunale con propria deliberazione.

2. Successivamente il progetto di piano di risanamento viene pubblicato all'albo pretorio per un periodo di 60 giorni per eventuali osservazioni da parte di chiunque ne sia interessato. Una copia del progetto del piano viene inviata all' A.R.P.A. competente per il territorio per la formulazione delle osservazioni.

3. Il Comune provvede, nel periodo di pubblicazione, ad avvertire i soggetti coinvolti nel piano di risanamento acustico, dell'avvenuta pubblicazione, invitandoli ad esprimere le osservazioni di competenza.

4. Il progetto del piano e le osservazioni vengono esaminate dal Consiglio comunale, il quale controdeduce alle osservazioni oppure le recepisce, modificando il progetto. Il piano viene approvato con deliberazione del Consiglio comunale e diventa esecutivo dalla data dell'esecutività di approvazione della Deliberazione di Consiglio Comunale.



CAPO V - INSEDIAMENTI INDUSTRIALI

Art. 24 - Norme generali

1. Fatte salve le disposizioni del T.U. delle leggi sanitarie 27.07.1934 n° 1265 relativamente alle industrie insalubri, al fine di prevenire episodi di inquinamento acustico, e compatibilmente con le Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale, non sono ammessi nuovi insediamenti industriali e insediamenti artigianali con un numero di addetti superiore a 3 nelle aree classificate in classe I^a e II^a, qualora questi presentino sorgenti sonore in ambiente esterno (come, ad esempio non esaustivo, compressori, impianti di aspirazione, impianti di depurazione delle acque con turbine e/o soffianti, impianti refrigeranti etc.), oppure un ciclo tecnologico i cui impianti provochino emissioni sonore che possano superare i limiti legislativi.

2. Per quanto riguarda gli insediamenti industriali e artigianali tuttora esistenti all'interno delle classi I^a, II^a e III^a, essi possono avvalersi in via prioritaria delle norme relative alla delocalizzazione degli impianti industriali; il Comune inoltre favorisce e promuove la delocalizzazione di insediamenti produttivi verso zone più idonee sia dal punto di vista acustico che urbanistico.

Art. 25 - Impianti a ciclo produttivo continuo

1. Gli impianti a ciclo produttivo continuo esistenti alla data di entrata in vigore del Decreto del Ministero dell'Ambiente 11 Dicembre 1996, che operano nelle zone non esclusivamente industriali, classi dalla prima alla quinta di cui al capo III^a delle presenti N.T.A., non sono soggetti al rispetto del limite differenziale nel caso in cui rispettino i limiti di immissione di cui all'articolo 3 della D.P.C.M. 14 novembre 1997, riportati nell'articolo 8 delle presenti N.T.A..

2. Gli impianti a ciclo continuo i cui titolari presentino domanda di insediamento sul territorio comunale dopo la data di approvazione delle presenti N.T.A., vengono localizzati esclusivamente nelle zone di classe V^a e VI^a, e sono soggetti al rispetto del criterio del limite differenziale nel caso i cui vengano ad insediarsi in zone di classe diversa dalla VI^a.

3. Ai sensi dell'articolo 3.2 del Decreto del Ministero dell'Ambiente 11 Dicembre 1996, il rispetto del limite differenziale è condizione necessaria per il rilascio della concessione edilizia di cui all'articolo 29 delle presenti N.T.A. e del nulla osta inizio attività.

Art. 26 - Piani di risanamento acustico delle imprese

1. Per il conseguimento degli obiettivi di tutela del territorio dagli episodi di inquinamento acustico, le imprese interessate dal superamento dei limiti della zonizzazione acustica hanno la possibilità di presentare piani di risanamento acustico al fine di adeguare le emissioni sonore provenienti dai propri insediamenti produttivi ai limiti di immissione e di emissione di cui agli articoli 8 e 9 delle presenti N.T.A..

2. Il piano di risanamento acustico deve essere presentato entro sei mesi dalla data di approvazione della zonizzazione acustica del territorio comunale da parte del Consiglio comunale. Esso viene indirizzato al Comune che provvede ad approvarlo mediante Deliberazione della Giunta Comunale; il Comune può richiedere, a titolo di consulenza tecnica, il parere dell'ARPA competente per il territorio o avvalersi di un tecnico competente in acustica ambientale iscritto negli elenchi regionali previsti dalla legge.

Art. 27 - Modalità di presentazione dei piani di risanamento

1. Le modalità di redazione del piano di risanamento acustico sono quelle previste dalla D.G.R. 6906/2001; in particolare dovranno essere dettagliati:



- dati identificativi del legale rappresentante
- la tipologia di attività;
- la zona di appartenenza secondo la zonizzazione acustica del territorio comunale, nonché la classificazione urbanistica definita dal PRG;
- il ciclo tecnologico dettagliato dell'azienda;
- la caratterizzazione acustica e tecnica delle singole sorgenti sonore presenti nell'insediamento, con particolare riferimento alle emissioni di ciascuna e al contributo al valore limite di immissione;
- le fasi del ciclo tecnologico o i macchinari che determinano il superamento dei limiti di zona o del limite differenziale;
- le caratteristiche temporali di funzionamento degli impianti e la loro periodicità;
- i risultati delle rilevazioni fonometriche eventualmente effettuate;
- le modalità tecniche di adeguamento delle emissioni sonore e le ragioni della loro scelta;
- le caratteristiche e le proprietà di abbattimento del rumore dei materiali utilizzati;
- i tempi stimati per il rientro nei limiti di zona e per l'adeguamento del limite differenziale;

2. La relazione tecnica, redatta da tecnici competenti in acustica ambientale, dovrà essere corredata da allegati grafici specificanti la posizione delle sorgenti sonore, la posizione dei punti di rilevazione fonometrica, la direzione principale di diffusione del rumore, la posizione degli insediamenti eventualmente disturbati e ogni altro elemento utile a definire in maniera univoca ed inequivocabile le caratteristiche della sorgente acustica inquinante.

3. Il Piano di risanamento viene presentato alla Regione Lombardia, al Comune di MONASTEROLO DEL CASTELLO e all'A.R.P.A. competente per il territorio per le approvazioni e i pareri di competenza.

Art. 28 - Tempi per la realizzazione dei piani di risanamento

1. Ai sensi dell'articolo 4.3 del Decreto Ministeriale 11 Dicembre 1996, a far tempo dalla data di presentazione del piano di risanamento acustico, il tempo per la relativa realizzazione è fissato in:

- Due anni per le imprese soggette alle disposizioni del D.M. 11 Dicembre 1996 (impianti a ciclo continuo)
- Per le altre imprese, un periodo di tempo pari a quello necessario per completare il piano di ammortamento degli interventi, secondo il disposto dell'articolo 6.4 della Legge 26 Ottobre 1995 n° 447.

CAPO VI - PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO

Art. 29 - Valutazione di impatto acustico

1. Ai sensi dell'articolo 8 comma 4 della Legge 447/95, la domanda per il rilascio della concessione edilizia per l'edificazione di:

- nuovi insediamenti industriali e/o artigianali;
- nuovi impianti o infrastrutture adibite ad attività produttive;
- impianti sportivi;
- impianti ricreativi (discoteche e similari);
- circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari e impianti rumorosi;
- centri commerciali polifunzionali;

deve contenere un'idonea documentazione di previsione di impatto acustico, presentata secondo le modalità stabilite dalla Legge 4 gennaio 1968 n° 15 (dichiarazione presentata sotto propria responsabilità personale), secondo le modalità stabilite dalla D.G.R. 8 marzo 2002 n° 8313.



2. La valutazione di impatto costituisce inoltre parte integrante delle domande di licenza d'uso e/o di nulla osta inizio attività prevista dal regolamento locale di igiene tipo della Regione Lombardia.

3. Sono tenuti inoltre a predisporre un'adeguata documentazione di impatto acustico i soggetti titolari di progetti (Amministrazione Comunale compresa) relativi alla realizzazione, alla modifica e al potenziamento delle seguenti opere:

- aeroporti, eliporti, aviosuperfici;
- Strade di tipo A (autostrade), B (extraurbane principali), C (extraurbane secondarie), D (urbane di scorrimento), E (strade di quartiere), F (strade locali) secondo la classificazione di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e s.m.i.;
- Ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.

Il Comune valuta la documentazione di impatto acustico qualora le opere indicate nel presente paragrafo siano soggette alle procedure di V.I.A. di cui alla legge 8 luglio 1986 n° 349, esprimendo parere di competenza.

4. E' fatto obbligo di produrre una valutazione revisionale del clima acustico, redatta secondo le indicazioni della D.G.R. 8313/2002 delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:

- a) scuole e asili nido
- b) ospedali
- c) case di cura e di riposo
- d) parchi pubblici urbani ed extraurbani
- e) nuovi insediamenti residenziali prossimi ad opere ad elevato impatto acustico (art. 8.2 della Legge 447/95).

5. Le valutazioni di impatto acustico e di clima acustico, inviate all'Ufficio Comunale competente, dovranno essere redatte da un tecnico competente in acustica ambientale e indicare:

- le sorgenti sonore, esterne ed interne, presenti nell'insediamento;
- i risultati delle rilevazioni fonometriche effettuate per la valutazione del clima acustico presente nella zona prima dell'insediamento dell'attività;
- la previsione dell'incremento sonoro sull'ambiente esterno prodotto dal loro funzionamento;
- la presenza di eventuali sorgenti sonore che possano presumibilmente provocare un superamento dei limiti massimi ammissibili o del limite differenziale;
- gli interventi tecnici e/o organizzativi che si intendono mettere in atto al fine di mitigare l'effetto delle emissioni sonore.

La documentazione, unitamente alla domanda di concessione edilizia o di nulla osta inizio attività viene inviata all'A.R.P.A. competente per il territorio per il parere di competenza.

6. Il Responsabile del Procedimento, in seguito al parere negativo dell'A.R.P.A. diniega il rilascio della concessione edilizia, licenza od autorizzazione all'attività.

Art. 30- Certificato di agibilità

1. Il rilascio del certificato di agibilità degli edifici e degli impianti di cui al precedente articolo può avvenire soltanto dopo la verifica della conformità delle opere alle disposizioni delle presenti N.T.A. e della legislazione in materia di inquinamento acustico, ed al progetto e relazione di previsione di impatto acustico. In particolare è fatto obbligo di osservare tutte le disposizioni definite dal D.P.C.M. 5 dicembre 1997, in materia di requisiti acustici passivi degli edifici.

2. E' facoltà del Responsabile del Servizio richiedere, al fine del rilascio del certificato di agibilità, una valutazione in corso d'opera o effettuata al termine dei lavori attestante il rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici (isolamento di facciata, isolamento tra le pareti, rumore di calpestio), in conformità con quanto dichiarato nella redazione del progetto.



3. La valutazione di cui al comma 2 deve essere redatta da un tecnico competente in acustica ambientale.

Art. 31 – Abitabilità degli edifici

1. Il rilascio del certificato di abitabilità degli edifici adibiti a
- residenze o assimilabili;
 - uffici e assimilabili;
 - alberghi e pensioni o assimilabili;
 - ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili;
 - edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;
 - edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili;
 - edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili;

è subordinato al rispetto dei valori limiti delle grandezze che determinano i requisiti acustici passivi dei componenti degli edifici e delle sorgenti sonore interne, secondo quanto disposto dal D.P.C.M. 5 dicembre 1997.

2. E' facoltà del Responsabile del Servizio richiedere, al fine del rilascio del certificato di agibilità, una valutazione in corso d'opera o effettuata al termine dei lavori attestante il rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici (isolamento di facciata, isolamento tra le pareti, rumore di calpestio), in conformità con quanto dichiarato nella redazione del progetto.

3. La valutazione di cui al comma 2 deve essere redatta da un tecnico competente in acustica ambientale.

Art. 32 - Pianificazione urbanistica

1. Nella redazione di nuovi strumenti urbanistici, loro revisioni e varianti, le destinazioni d'uso delle aree devono essere stabilite considerando i prevedibili effetti dell'inquinamento acustico, in modo da prevedere e contenere i disturbi alla popolazione insediata.

2. In accordo con quanto stabilito dalla legge regionale 10 agosto 2001 n° 13, ad ogni adozione di Piano Regolatore Generale o di ogni variante che possa comportare modifiche del clima acustico di determinati comparti di territorio, il Comune provvede a modificare la zonizzazione acustica del territorio comunale, adeguandola alle nuove destinazioni urbanistiche.

CAPO VII - MISURE GENERALI DI TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO

Art. 33 - Limiti di accettabilità

1. Il valore limite di immissione, relativo alle zone di classificazione del territorio comunale, riferito all'insieme di tutte le sorgenti esterne al luogo disturbato non deve superare i limiti massimi stabiliti, per la zona interessata, dall'articolo 8 delle presenti N.T.A..

2. Fermo restando quanto stabilito al precedente comma, le valutazioni fonometriche volte all'individuazione e alla quantificazione di episodi di inquinamento acustico, devono individuare con la massima precisione permessa dalla tecnica il contributo portato all'inquinamento acustico da ogni singola sorgente sonora specifica, al fine di determinare con precisione il valore limite di emissione.



Art. 34 - Rumore prodotto da traffico veicolare

1. Fatto salvo quanto disposto dalle leggi vigenti sulle caratteristiche e l'impiego dei mezzi di segnalazione acustica, dei silenziatori e dei dispositivi atti in generale a ridurre la rumorosità dei veicoli a motore, è comunque fatto obbligo di assumere nell'utilizzo di tali veicoli, nell'ambito del territorio del Comune, comportamenti tali da ridurre la rumorosità al minimo richiesto dalle manovre ed operazioni alle quali siano adibiti i veicoli stessi.

2. In particolare sono vietati da parte dei conducenti e proprietari di autoveicoli le seguenti operazioni e comportamenti:

- Segnalazioni acustiche per chiamare o attirare l'attenzione
- Partenze a scatto degli autoveicoli tali da provocare slittamento di pneumatici sull'asfalto
- Effettuare colpi di acceleratore a motore acceso e a veicolo fermo¹
- Riscaldare veicoli industriali e mezzi d'opera presso abitazioni civili
- Transitare con apparecchi radio a bordo di autoveicoli tenuti a volume elevato
- Transitare con carichi potenzialmente rumorosi senza fissarli o isolarli adeguatamente
- Azionare sirene su veicoli autorizzati, al di fuori dei casi necessari

3. Il Responsabile del Servizio competente può adottare misure per la regolazione del traffico in determinate strade o zone, con riguardo alla limitazione del flusso di veicoli, all'adozione di limiti di velocità, all'istituzione di isole pedonali e di sensi unici, nonché alla prescrizione di ogni altro intervento ritenuto adeguato, in modo che non vengano superati i valori limite di cui al precedente articolo. In caso di episodi acuti di inquinamento acustico prodotto da traffico veicolare il Sindaco adotta provvedimenti di regolazione del traffico mediante l'emanazione di ordinanze contingibili ed urgenti.

4. Nell'adozione dei provvedimenti di propria competenza di cui al precedente comma, il Responsabile del Servizio può ammettere il superamento dei limiti massimi di immissione per le strade esistenti all'entrata in vigore delle presenti N.T.A., qualora il rispetto degli stessi costituisca grave ostacolo per la viabilità.

5. Il livello sonoro di valutazione dei rumori prodotti dal traffico veicolare stradale è verificato a livello della facciata degli edifici prospicienti la sede stradale, ai fini dell'accertamento della sussistenza dei limiti massimi di immissione. Nel caso in cui non siano presenti edifici, le misure vengano effettuate a distanza di due metri dal limite della carreggiata.

6. Gli accertamenti sono di competenza del servizio di cui al secondo comma dell'articolo 6 delle presenti N.T.A., e sono effettuati d'ufficio o su richiesta del Responsabile del Servizio.

7. Il Comune riceve i piani di contenimento ed abbattimento del rumore di cui al D.M. 29 novembre 2000 e s.m.i. e all'articolo 9 della legge regionale 13/2001 per la formulazione delle osservazioni di competenza. Il Comune si avvale della consulenza dell'ARPA o di un tecnico competente in acustica ambientale per la valutazione dei piani presentati dai gestori delle infrastrutture di trasporto.

Art. 35 - Rumore prodotto da attività svolte all'aperto

1. Gli impianti, le apparecchiature e le macchine di ogni genere impiegate in ambiente esterno in attività di carattere produttivo, ricreativo o di ogni altro tipo devono essere provviste dei dispositivi tecnici atti a ridurre al minimo il rumore e comunque a contenerlo entro i limiti indicati nelle presenti N.T.A..

2. Ai sensi degli articoli del successivo [Capo VIII](#) sono stabiliti gli orari entro i quali possono essere utilizzate apparecchiature rumorose nelle attività a carattere temporaneo svolte all'aperto, nonché le eventuali deroghe ai limiti di cui agli articoli [8](#) e [9](#) delle presenti N.T.A..

¹ Sono esclusi gli autoveicoli sottoposti a riparazione e/o collaudo all'interno di autofficine, carrozzerie e concessionarie.



3. Le apparecchiature situate in ambiente esterno asservite a impianti produttivi o a macchinari e/o impianti che non possono interrompere il loro funzionamento possono esercitare la loro funzione al di fuori degli orari di cui al comma precedente; tali macchine sono comunque tenute al rispetto di cui agli articoli 8 e 9 delle presenti N.T.A., nonché a dotarsi di efficaci dispositivi insonorizzanti, tali da mantenere le emissioni rumorose entro i limiti prescritti.

4. Il Responsabile del Servizio può, qualora lo richiedano le esigenze locali o ragioni di pubblica utilità, autorizzare deroghe temporanee a quanto stabilito dal presente articolo, prescrivendo comunque che siano adottate tutte le misure necessarie per ridurre al minimo il disturbo.

Art. 36 - Rumore prodotto all'esterno di attività svolte in ambienti chiusi

1. L'esercizio delle esistenti attività industriali, artigianali, ricreative, commerciali o di altro genere che siano fonte di inquinamento acustico, inteso secondo la definizione riportata nell'allegato A delle presenti N.T.A., ubicate nelle zone di cui alle prime quattro classi del Capo III delle presenti N.T.A., è consentito nell'ambito di orari diurni e notturni fissati con ordinanza del Responsabile del Servizio, sentito il parere degli uffici comunali competenti.

Le limitazioni orarie non si applicano agli impianti a ciclo produttivo continuo, regolati dal precedente articolo 25.

Art. 37 - Rumore derivante da attività domestiche e da abitazioni private con effetti sull'interno e sull'esterno delle stesse

1. Le attività domestiche e ricreative², effettuate all'interno o all'esterno di insediamenti abitativi, che possono verosimilmente comportare emissioni sonore di elevata intensità verso altri insediamenti o unità destinate esclusivamente alla residenza, devono avvenire nell'ambito di orari e in condizioni tali da non disturbare il riposo serale o pomeridiano dei residenti. Le emissioni sonore comunque non devono in nessun modo superare i limiti stabiliti dalla Zonizzazione Acustica del territorio comunale. Tali attività comunque non sono soggette al rispetto del limite differenziale, in accordo con il disposto dell'articolo 12 comma 3 delle presenti N.T.A..

2. E' facoltà delle assemblee di condominio dotarsi di orari propri per l'effettuazione delle operazioni di cui al comma 1 del presente articolo, fermo restando che le attività domestiche rumorose, generate da qualsiasi operazione meccanica o manuale, non devono essere effettuate prima delle ore 8.00 e dopo le ore 21.00.

3. Le operazioni di manutenzione del **verde privato** effettuate mediante apparecchi meccanici devono avvenire nell'ambito dei seguenti orari:

- **Da Lunedì a Venerdì dalle 8.00 alle 12.00 - dalle 14.00 alle 18.00**
- **Sabato-Domenica dalle 10.00 alle 12.00 - dalle 15.00 alle 19.00**

Tali operazioni non sono sottoposte a comunicazione o a preventiva autorizzazione da parte del Responsabile del Servizio ai sensi degli articoli 41 e 43 delle presenti N.T.A.

4. Fermo restando il rispetto dei limiti stabiliti dall'articolo 8, all'interno di box o scantinati situati all'interno di edifici destinati alla residenza non è permessa l'effettuazione di attività artigianali o commerciali che comportino l'originarsi di rumori molesti per il riposo delle persone residenti; sono comunque permesse le attività comportanti rumore svolte da privati che abbiano carattere occasionale, di

² Sono da considerare solamente le attività domestiche rumorose, quali utilizzo di aspirapolvere, battitura tappeti, funzionamento di elettrodomestici o utensili (trapano, lavatrici) etc. Nelle attività ricreative sono comprese le feste, le esercitazioni con strumenti musicali, l'utilizzo di apparecchi radio-televisivi e HI-FI ect.



passatempo o hobby, di manutenzione periodica svolte nell'ambito degli orari di cui al paragrafo 3 del presente articolo e nel rispetto dei regolamenti condominiali.

5. I proprietari di cani alloggiati all'interno di appartamenti o di giardini sono tenuti ad impedire l'abbaiare di questi ultimi in maniera continuativa o comunque tale da arrecare disturbo alla quiete o al riposo delle persone.

6. Per i dispositivi antifurto installati nelle abitazioni, negli insediamenti industriali, artigianali, commerciali o di altro genere, o a bordo degli autoveicoli non si applicano i limiti di cui all'articolo 8 delle presenti N.T.A., ma la durata della loro emissione sonora non deve essere superiore ad un periodo massimo di 15 minuti. I dispositivi antifurto devono comunque essere installati secondo le specifiche norme tecniche (UNI, CEI, ecc.) vigenti al momento della loro installazione.

Art. 38 - Luoghi di intrattenimento danzante e pubblici esercizi dotati di impianti elettroacustici per la diffusione musicale

1. I luoghi di intrattenimento danzante al coperto e al chiuso sono tenuti al rispetto dei limiti di cui all'articolo 8 delle presenti N.T.A. o dei limiti concessi in deroga, dietro apposita istanza rivolta al Responsabile del Servizio.

2. Tutti i luoghi di pubblico spettacolo o di intrattenimento danzante, compresi i circoli privati in possesso della prescritta autorizzazione che utilizzano dispositivi di sonorizzazione del locale (impianto elettroacustico di amplificazione e diffusione sonora) sono inoltre tenuti a rispettare i limiti di cui all'articolo 2 del D.P.C.M. 16 Aprile 1999 n° 215, a verificarne e certificarne il rispetto effettuando le verifiche di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 del D.P.C.M. 215/1999.

3. I valori limite ammessi all'interno dei locali di intrattenimento sono i seguenti:

- $Leq(A) = 95 \text{ dB(A)}$ (media del livello equivalente di pressione sonora, rilevato in vari punti equamente distribuiti all'interno del locale)
- $LAS_{Max} = 102 \text{ dB(A)}$ (rilevato in corrispondenza del punto più rumoroso del locale occupato dal pubblico)

Art. 39 – Campane

1. Il suono delle campane, in considerazione del suo significato simbolico e di tradizione religiosa e culturale, non è soggetto alle disposizioni delle presenti N.T.A., qualora sia manifestazione legata allo svolgersi di funzioni e cerimonie religiose. Sono comunque fatte salve le disposizioni di limitazioni orarie al suono delle campane impartite dagli organismi canonici territoriali ai parroci, le quali vengono automaticamente recepite dal presente regolamento.

2. Sono comunque soggette al rispetto dei limiti di cui agli articoli 8 e 9 delle presenti N.T.A. le immissioni e emissioni sonore provenienti da manifestazioni diverse da quelle di cui al comma 1, nonché tutte le emissioni ed immissioni, comprese quelle relative a funzioni religiose, derivanti da impianti elettroacustici in sostituzione delle campane.



CAPO VIII – AUTORIZZAZIONE PER LE ATTIVITA' TEMPORANEE

Art. 40 – Definizione attività temporanee

1. Ai fini del presente regolamento, si definisce attività temporanea qualsiasi attività che si esaurisce in periodi di tempo limitati o legata ad ubicazioni variabili.

Art. 41- Attività soggette a comunicazione e autorizzazione

1. Sono sottoposte a preventiva comunicazione e/o autorizzazione all'effettuazione di attività rumorose, le seguenti attività temporanee, le quali, durante il loro esercizio, comportino l'utilizzo di macchinari o impianti rumorosi o vengano a modificare il clima acustico di una determinata zona:

- a. Cantieri edili e stradali
- b. Manifestazioni sportive effettuate al di fuori di impianti sportivi
- c. Feste popolari, patronali, politiche effettuate all'aperto
- d. Luna park e circhi
- e. Manifestazioni politiche e religiose effettuate all'aperto
- f. Concerti di musica leggera con utilizzo di impianti di potenza
- g. Mercati e vendite ambulanti
- h. Annunci pubblicitari sonori effettuati mediante veicoli circolanti
- i. Utilizzo di macchine agricole nel periodo notturno
- j. Manifestazioni musicali all'aperto (esclusi concerti di musica leggera) e piano bar (senza amplificazione elettroacustica)
- k. Spettacoli pirotecnici

2. Il Responsabile del Servizio su comunicazione in carta semplice dell'interessato, autorizza **tacitamente** l'esercizio dell'attività temporanea, concedendo come limiti acustici massimi, per ciascuna tipologia di attività, quelli riportati nella terza colonna della tabella 4. Il richiedente, nell'istanza, deve dichiarare di aver preso visione dei limiti concessi dalle presenti N.T.A. relativamente alla propria attività temporanea. L'attività temporanea si considera inoltre autorizzata negli orari di cui alla seconda colonna della tabella di cui all'articolo 42 delle presenti N.T.A.

3. Nel caso di richiesta di deroga ai limiti della tabella di cui all'articolo 42 delle presenti N.T.A., colonna terza, si applica l'articolo 43 delle presenti N.T.A.

4. Entro sei mesi dall'entrata in vigore delle presenti N.T.A. sono individuate le aree comunali, anche all'interno di zone classificate in classe I, entro cui svolgere in via prioritaria e preferenziale le attività di cui alle lettere d, e, g, h, in deroga ai limiti di cui all'articolo 8.

5. I cantieri edili e stradali effettuati per conto del Comune, nonché le manutenzioni del verde pubblico appaltate dal Comune non sono sottoposte all'autorizzazione di cui al comma 1. In sede di gara d'appalto la ditta deve comunque indicare le caratteristiche acustiche delle apparecchiature che verranno utilizzate, gli accorgimenti tecnici ed organizzativi che intende mettere in atto al fine di evitare episodi di inquinamento acustico, dichiarare la propria disponibilità ad effettuare i lavori negli orari che saranno indicati dal Comune.

6. Le attività temporanee di cui al comma 1 che risultino prive di autorizzazione ad emissioni rumorose in deroga ai limiti di cui all'articolo 8 e 9 sono immediatamente sospese con ordinanza del Responsabile del Servizio.



Art. 42 – Limiti acustici, orari e deroghe eventualmente concedibili alle attività temporanee.

1. Nella tabella seguente vengono riportati per ciascuna attività a carattere temporaneo gli orari entro cui è concessa l'attivazione di macchinari o dispositivi rumorosi, il limite massimo di immissione ammissibile, il limite massimo che può essere concesso in deroga:

Tabella 5: Limiti e orari per le attività temporanee

Tipo di attività	Orari di esercizio	Limite massimo di immissione	Limite massimo di immissione in deroga
A - Cantieri edili e stradali	Dalle 7.00 alle 19.00 Sabato pomeriggio e Domenica esclusi	70 dB(A)	80 dB(A)
B - Manifestazioni sportive al di fuori di impianti sportivi	Dalle 7.00 alle 18.00	70 dB(A)	Nessuna deroga
C - Feste popolari, sagre, feste politiche	Dalla Domenica al Giovedì: fino alle 23.00 Venerdì e Sabato: fino alle 24.00	70 dB(A)	80 dB(A)
D - Luna park e circhi	Dalla Domenica al Giovedì: fino alle 23.00 Venerdì e Sabato: fino alle 24.00	70 dB(A)	Nessuna deroga
E - Manifestazioni politiche, religiose e culturali	Dalle 7.00 alle 12.30 Dalle 14.00 alle 23.00	70 dB(A)	Nessuna deroga
F - Concerti di musica leggera	Dalla Domenica al Giovedì: fino alle 23.00 Venerdì e Sabato: fino alle 24.00	70 dB(A)	85 dB(A)
G - Mercati e vendite ambulanti	Dalle 6.30 alle 19.00	70 dB(A)	Nessuna deroga
H - Annunci pubblicitari sonori effettuati mediante veicoli	Dalle 8.00 alle 12.30 Dalle 14.00 alle 18.00	70 dB(A)	Nessuna deroga
I - Utilizzo di macchine agricole	Dalle ore 8.00 alle 12.30 Dalle ore 14.00 alle 24.00	70 dB(A)	80 dB(A)
J - Manifestazioni musicali all'aperto (esclusi concerti di musica leggera) e piano bar (senza amplificazione elettroacustica)	Dalla Domenica al Giovedì: fino alle 23.00 Venerdì e Sabato: fino alle 24.00	70 dB(A)	80 dB(A)
K - Spettacoli pirotecnici	Dalla Domenica al Giovedì: fino alle 23.00 Venerdì e Sabato: fino alle 24.00	70 dB(A)	85 dB(A)

2. I cantieri edili sono tenuti ad utilizzare macchinari recanti marcatura CE e conformi, per quanto attiene le emissioni sonore, ai disposti del D.P.R. 24 luglio 1996 n° 459, del D.Lgs. 27 gennaio 1992 n° 135, del D.Lgs. 27 gennaio 1992 n° 137, del D.Lgs. 4 settembre 2002 n° 262 e successive norme attuative.

3. I valori limite concessi in deroga automatica (colonna 3 della tabella 5 paragrafo 1) e in deroga straordinaria (colonna 4 della tabella 5 paragrafo 1) sono verificati al perimetro di confine di pertinenza dell'attività in oggetto, oppure, in caso di sorgenti circoscritte e/o mobili, in corrispondenza di ricettori sensibili. Le modalità di misura sono quelle del D.M. 16 marzo 1998

4. Le attività temporanee di cui alla tabella 5 del paragrafo 1 non sono soggette al rispetto del limite differenziale.

Art. 43 – Autorizzazione in deroga straordinaria - Richiesta

1. La richiesta di autorizzazione in deroga straordinaria, ai limiti massimi di immissione stabiliti dall'articolo 42 è presentata al comune almeno **10 giorni** prima rispetto all'inizio dell'attività, a mezzo di istanza diretta al Responsabile del Servizio e corredata da una relazione illustrativa di:

- macchinari, attrezzature, strumenti, impianti che si intendono utilizzare;
- tipologie di sorgenti sonore presenti;



- dislocazione delle sorgenti sonore nelle aree di pertinenza su planimetria in scala adeguata;
- livelli di immissione sonora che presumibilmente verranno raggiunti;
- livelli di immissione sonora in deroga che si intende richiedere;
- orari di esercizio, diurni e notturni, dell'attività temporanea;
- orari di esercizio delle sorgenti sonore rilevanti;
- durata dell'attività temporanea

2. Nell'istanza dovranno essere precisati i limiti di immissione sonora e di emissione sonora stabiliti dalla zonizzazione acustica del territorio comunale; dovrà essere inoltre allegato un estratto del piano di zonizzazione con indicazione dell'ubicazione dell'attività.

Art. 44 - Autorizzazione in deroga straordinaria – Rilascio

1. L'Ufficio Comunale preposto all'istruttoria del procedimento da avviso dell'inizio dello stesso all'interessato, richiede il parere sull'istanza all'ARPA competente per il territorio che si pronuncia entro 10 giorni dal ricevimento della pratica. In caso di urgenza il parere deve essere espresso entro il giorno successivo al ricevimento della domanda anche per mezzo fax.

L'Ufficio Comunale preposto verifica il rilascio della concessione edilizia nel caso di cantieri edili, la stipula del contratto nel caso di lavori pubblici, l'autorizzazione di polizia amministrativa o di altri enti nel caso di manifestazioni all'aperto. L'ufficio verifica inoltre che l'attività temporanea per cui si chiede autorizzazione non sia troppo incompatibile con la destinazione acustica del luogo in cui questa deve essere effettuata.

2. Il rilascio dell'autorizzazione avviene entro 15 giorni dalla domanda. In essa sono contenute prescrizioni relativamente a:

- Massimi livelli equivalenti da rispettare, in deroga ai limiti di cui all'articolo 8;
- Orari entro cui effettuare l'attività, in conformità ai disposti delle presenti N.T.A.;
- Precauzioni tecniche ed organizzative da adottare al fine di ridurre al minimo possibili fenomeni di inquinamento acustico;

3. Nessuna attività di cui all'articolo 41 può essere intrapresa senza inoltrare la comunicazione di cui all'articolo 41 comma 2, o senza l'autorizzazione di cui all'articolo 43. Su tutto il territorio inoltre sono vietati attività pirotecniche quali lancio di razzi, spari nel centro abitato, scoppio di petardi e similari. Sono esclusi dal presente comma gli spari effettuati durante l'attività venatoria, effettuata nel rispetto dei disposti legislativi vigenti.



CAPO IX - SANZIONI

Art. 45 - Ordinanze contingibili e urgenti

1. Chiunque non ottemperi a ordinanze contingibili e urgenti dettate da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente emanate dalle autorità competenti, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **€ 1.032,91 a € 10.329,14**. E' fatto salvo quanto previsto dall'articolo 650 del codice penale.

2. Si applica il comma 1 a chiunque non ottemperi all'ordinanza di cui comma 1 dell'articolo 34 comma 3 delle presenti N.T.A..

Art. 46 - Superamento dei limiti di immissione, di emissione e del limite differenziale

1. Chiunque nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, anche derivante da attività temporanee, supera i limiti di cui all'articolo 8 o 9, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **€ 516,46 a € 5.164,57**.

2. La sanzione di cui al comma 1 si applica nel caso di sorgenti sonore che non rispettino il limite differenziale.

3. Il comma uno non si applica ai casi di cui all'articolo 34 e 37 delle presenti N.T.A., per

Art. 47 - Schiamazzi e rumori molesti

1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 659 del codice penale, chiunque provoca rumori molesti di cui agli articoli 34.2, 37, 44.3 in maniera tale da arrecare disturbo o al di fuori degli orari stabiliti, è punito con sanzione amministrativa della somma da £ a £ (*Applicare le sanzioni previste dal Regolamento di Polizia Urbana*). Nei casi di disturbo continuato e tale da arrecare disturbo al riposo delle persone si applica inoltre l'articolo 659 del codice penale. Il controllo, nell'ambito delle competenze attribuite al Comune, viene svolto dalla Polizia Municipale.

Art. 48 - Esercizio di attività temporanee senza comunicazione, autorizzazione o al di fuori degli orari autorizzati

1. Chiunque eserciti una delle attività di cui all'articolo 41 senza comunicazione (art. 41 comma 2), autorizzazione (art. 43), oppure in eccedenza ai limiti stabiliti dall'autorizzazione, o al di fuori degli orari consentiti, è punito con sanzione amministrativa della somma da **€ 516,46 a € 5.164,57** e con la sospensione immediata dell'esercizio dell'attività. L'interessato inoltre è tenuto a inoltrare nuova comunicazione o domanda di autorizzazione di cui agli articoli 41 e 43 delle presenti N.T.A..

Art. 49 - Impianti elettroacustici di pubblici esercizi e discoteche

1. I titolari dei luoghi di pubblico spettacolo o di intrattenimento danzante, compresi i circoli privati in possesso della prescritta autorizzazione che non sono in possesso dell'autocertificazione di cui all'articolo 38 comma 2 delle presenti N.T.A., in accordo con i disposti del D.P.C.M. 16 aprile 1999 n° 215, sono puniti con sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **€ 516,46 a € 5.164,57**; i titolari dei luoghi di pubblico spettacolo o di intrattenimento danzante, compresi i circoli privati in possesso della prescritta autorizzazione sono puniti con la sospensione della licenza d'esercizio fino a che non sia stato adempiuto al disposto del D.P.C.M. 215/1999.



CAPO X - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 50 - Procedimenti e attività in corso

1. Le attività temporanee di cui agli articoli 41 e 43 delle presenti N.T.A. che, alla data di entrata in vigore del N.T.A. stesso, non abbiano presentato domanda di autorizzazione all'effettuazione di attività rumorose, devono presentare istanza al Responsabile del Servizio **entro 30 giorni** dall'entrata in vigore delle presenti N.T.A..

Art. 51 - Entrata in vigore

1. Le presenti N.T.A. entrano in vigore dopo l'approvazione da parte del Consiglio Comunale, sentito il parere dell'A.R.P.A. competente per il territorio e delle commissioni tecniche comunali.

2. La Giunta Comunale assicura la sua diffusione agli uffici e servizi, agli organi di decentramento e partecipazione, agli ordini professionali tecnici interessati, alle associazioni delle imprese industriali, e alla cittadinanza intera.

Art. 52- Aggiornamento delle N.T.A.

1. Le presenti N.T.A. vengono aggiornate da nuove disposizioni legislative che modifichino, integrino, completino le disposizioni contenute nelle presenti N.T.A.. Qualsiasi prescrizione del N.T.A. che venga a trovarsi in contrasto con nuove emanazioni legislative viene automaticamente a decadere.



ALLEGATO A: DEFINIZIONI

a) Rumore

Qualunque emissione sonora che provochi sull'uomo effetti indesiderati, disturbanti o dannosi o che determini un qualsiasi deterioramento qualitativo dell'ambiente.

b) Inquinamento acustico

Introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo e alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi.

c) Ambiente abitativo

Ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati alle attività produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui al D.Lgs. n° 195 del 2006, salvo per quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgono le attività produttive.

d) Sorgenti sonore fisse

Gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore; le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali ed agricole; i parcheggi, le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci; i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci; le aree adibite ad attività sportive e ricreative.

e) Sorgenti sonore mobili

Tutte le sorgenti sonore non comprese nella definizione d.

f) Sorgente sonora specifica

Sorgente sonora selettivamente identificabile che costituisce la causa del potenziale inquinamento acustico.

g) Valori limite di immissione

Il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori.

h) Valori limite di emissione

Il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità di spazi occupati da persone e comunità. Esso è riferito sia alle sorgenti fisse che alle sorgenti mobili.

i) Valori di attenzione

Il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente.

j) Valori di qualità

I valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per la realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla presente legge.



k) Livello di pressione sonora

Parametro che esprime il valore della pressione acustica di un fenomeno sonoro mediante la scala logaritmica dei decibel (dB) ed è dato dalla seguente relazione

$$L_p = 10 \log [p/p_0]^2 \text{ dB}$$

dove p è il valore efficace della pressione sonora misurata in Pascal (Pa) e p_0 è la pressione di riferimento che si assume uguale a 20 micropascal in condizioni standard.

l) Livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato «A»

Parametro fisico adottato per la misura del rumore, definito dalla relazione analitica seguente:

$$Leq_{(a),t} = 10 \log \left[\frac{1}{T} \int_0^T (p_A^2(t)/p_0^2) dt \right] \text{ dB(A)}$$

dove $p_A(t)$ è il valore istantaneo della pressione sonora ponderata secondo la curva A (norme I.E.C.); p_0 è il valore della pressione sonora di riferimento già citato al punto g; T è l'intervallo di tempo di integrazione; $Leq_{(a),t}$ esprime il livello energetico medio del rumore ponderato in curva A, nell'intervallo di tempo considerato.

m) Livello differenziale di rumore

Differenza tra il $Leq(A)$ di rumore ambientale e quello del rumore residuo.

n) Livello di rumore ambientale - La

E' il livello continuo equivalente di pressione sonora «A» prodotto da tutte le sorgenti di rumore esistenti in un dato luogo e durante un determinato tempo. Il rumore ambientale è costituito dall'insieme del rumore residuo (come definito al punto seguente) e da quello prodotto dalle singole sorgenti disturbanti.

o) Livello di rumore residuo - Lr

E' il livello continuo equivalente di pressione sonora «A» che si rileva quando si escludono le specifiche sorgenti disturbanti. Esso deve essere misurato con le identiche modalità impiegate per la misura del livello ambientale e non deve contenere eventi sonori atipici.

p) Rumore con componenti impulsive

Emissione sonora nella quale siano chiaramente udibili e strumentalmente rilevabili eventi sonori di durata inferiore ad un secondo.

q) Tempo di riferimento - Tr

E' il parametro che rappresenta la collocazione del fenomeno acustico nell'arco delle 24 ore: si individuano il periodo diurno e il periodo notturno. Il periodo diurno è di norma, quello relativo all'intervallo di tempo compreso tra le h 6.00 e le h 22.00. Il periodo notturno è quello relativo all'intervallo di tempo compreso tra le h 22.00 e le h 6.00.



r) Rumore con componenti tonali

Emissioni sonore all'interno delle quali siano evidenziabili suoni corrispondenti ad un tono puro o contenuti entro 1/3 di ottava e che siano chiaramente udibili e strumentalmente rilevabili.

s) Tempo di osservazione - T_o

E' un periodo di tempo, compreso entro uno dei tempi di riferimento, durante il quale l'operatore effettua il controllo e la verifica delle condizioni di rumorosità.

t) Tempo di misura - T_m

E' il periodo di tempo, compreso entro il tempo di osservazione, durante il quale vengono effettuate le misure del rumore. Esso deve essere scelto in base alle caratteristiche di variabilità del rumore e in modo che sia rappresentativo del fenomeno.

u) Presenza di rumore a tempo parziale

Esclusivamente durante il tempo di riferimento relativo al periodo diurno, si prende in considerazione la presenza di rumore a tempo parziale, nel caso di persistenza del rumore stesso per un tempo totale non superiore ad un'ora. Qualora il tempo parziale sia compreso in 1h, il valore del rumore ambientale, misurato in $Leq(A)$ deve essere diminuito di 3 dB(A); qualora sia inferiore a 15 minuti il $Leq(A)$ deve essere diminuito di 5 dB(A).



ALLEGATO B: STRUMENTAZIONE E MODALITA' DI MISURA DEL RUMORE

a) *Strumentazione di misura*

Gli strumenti di misura per l'effettuazione delle misure devono essere conformi a quanto descritto nell'articolo 2 del Decreto del Ministero dell'Ambiente 16 marzo 1998.

b) *Generalità per l'esecuzione delle misure*

Prima dell'inizio delle misure è indispensabile acquisire tutte quelle informazioni che possono condizionare la scelta del metodo, dei tempi e delle posizioni di misura.

I rilievi della rumorosità devono pertanto tenere conto delle variazioni sia dell'emissione sonora delle sorgenti che della loro propagazione. Devono essere rilevati tutti i dati che conducono alla descrizione delle sorgenti che influiscono sul rumore ambientale nelle zone interessate dall'indagine. Se individuabili, occorre indicare le maggiori sorgenti, la variabilità della loro emissione sonora, la presenza di componenti tonali e/o impulsive e/o di bassa frequenza.

La misura dei livelli continui equivalenti di pressione sonora ponderata "A" nel periodo di riferimento (L_{aeq, T_R}):

$$T_R = \sum_{i=1}^n (T_o)_i$$

può essere eseguita:

a) per integrazione continua.

Il valore L_{aeq, T_R} viene ottenuto misurando il rumore ambientale durante l'intero periodo di riferimento, con l'esclusione eventuale degli interventi in cui si verificano condizioni anomale non rappresentative dell'area in esame.

b) con tecnica di campionamento.

Il valore L_{aeq, T_R} viene calcolato come media dei valori del livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata "A" relativo agli intervalli di tempo di osservazione $(T_o)_i$. Il valore di L_{aeq, T_R} è dato dalla relazione:

$$L_{aeq, T_R} = 10 \log \left[\frac{1}{T_R} \sum_{i=1}^n (T_o)_i \times 10^{0,1 L_{aeq} (T_o)_i} \right]$$

La metodologia di misura rileva valori di L_{aeq, T_R} rappresentativi del rumore ambientale nel periodo di riferimento, della zona in esame, della tipologia della sorgente e della propagazione dell'emissione sonora. La misura deve essere arrotondata a 0,5 dB(A).

Il microfono da campo libero deve essere orientato verso la sorgente di rumore; nel caso in cui la sorgente non sia localizzabile o siano presenti più sorgenti deve essere usato un microfono per incidenza causale.

Il microfono deve essere montato su apposito sostegno e collegato al fonometro con cavo di lunghezza tale da consentire agli operatori di porsi a distanza non inferiore a 3 metri dal microfono stesso.



c) Misure all'interno di ambienti abitativi

Il microfono della catena fonometrica deve essere posizionato a 1,5 metri dal pavimento e ad almeno 1 m da superfici riflettenti. Il rilevamento in ambiente abitativo deve essere eseguito sia a finestre aperte che chiuse, al fine di individuare la situazione più gravosa. Nella misura a finestre aperte il microfono deve essere posizionato a 1 m dalla finestra; in presenza di onde stazionarie il microfono deve essere posto in corrispondenza del massimo di pressione sonora più vicino alla posizione indicata precedentemente. Nella misura a finestre chiuse, il microfono deve essere posto nel punto in cui si rileva il maggiore livello di pressione acustica.

d) Misure in esterno

Nel caso di edifici con facciata a filo della sede stradale, il microfono deve essere collocato a 1 m dalla facciata stessa. Nel caso di edifici con distacco dalla sede stradale o di spazi liberi, il microfono deve essere collocato nell'interno dello spazio fruibile da persone o da comunità e, comunque, a non meno di 1 m dalla facciata dell'edificio. L'altezza del microfono sia per misure in aree edificate che per misure in altri siti, deve essere scelta in accordo con la reale o ipotizzata posizione del ricevitore.

Le misurazioni devono essere eseguite in assenza di precipitazioni atmosferiche, di nebbia e/o neve; la velocità del vento deve essere non superiore a 5 m/s. Il microfono deve essere comunque munito di cuffia antivento. La catena di misura deve essere compatibile con le condizioni meteorologiche del periodo in cui si effettuano le misure e comunque in accordo con le norme CEI 29-10 ed EN 60804/1994

e) Rilevamento strumentale dell'impulsività dell'evento

Ai fini del riconoscimento dell'impulsività di un evento devono essere eseguiti i rilevamenti dei livelli L_{AImax} e L_{ASmax} per un tempo di misura adeguato. Detti rilevamenti possono essere contemporanei al verificarsi dell'evento oppure essere svolti successivamente sulla registrazione magnetica dell'evento.

f) Riconoscimento dell'evento sonoro impulsivo

Il rumore è considerato impulsivo quando sono verificate le seguenti condizioni:

- l'evento è ripetitivo
- la differenza tra L_{AImax} e L_{ASmax} è superiore a 6dB(A)
- la durata dell'evento a -10 dB dal valore L_{AFmax} è inferiore a 1s

L'evento sonoro impulsivo si considera ripetitivo quando si verifica almeno 10 volte nell'arco di un'ora nel periodo diurno ed almeno 2 volte nell'arco di un'ora nel periodo notturno.

La ripetitività deve essere dimostrata mediante registrazione grafica del livello L_{af} effettuata durante il tempo di misura L_m .

$L_{aeq,Tr}$ viene incrementato di un fattore $K_I = 3$ dB(A)

g) Riconoscimento di componenti tonali di rumore

Al fine di individuare la presenza di componenti tonali (CT) nel rumore, si effettua un'analisi spettrale per bande normalizzate di 1/3 di banda d'ottava. Si considerano esclusivamente le CT aventi caratteristiche stazionarie nel tempo ed in frequenza. Se si utilizzano filtri sequenziali si determina il minimo di ciascuna banda con costante di tempo Fast. Se si utilizzano filtri paralleli, il livello dello spettro stazionario è evidenziato dal livello minimo in ciascuna banda. Per evidenziare CT che si trovano alla



frequenza di incrocio di due filtri ad 1/3 di ottava, possono essere usati filtri con maggiore potere selettivo o frequenze di incrocio alternative.

L'analisi deve essere svolta nell'intervallo di frequenza compreso tra 20Hz e 20kHz. Si è in presenza di una CT se il livello minimo di una banda supera i livelli minimi delle bande adiacenti per almeno 5 dB(A). Si applica il fattore correttivo $KT = 3 \text{ dB(A)}$ soltanto se la CT tocca un'isofonica eguale o superiore a quella più elevata raggiunta dalle altre componenti dello spettro. La norma di riferimento è la ISO 266:1987

h) Presenza di componenti spettrali a bassa frequenza

Se l'analisi in frequenza svolta con le modalità di cui al punto precedente, rileva la presenza di CT tali da consentire l'applicazione del fattore correttivo KT nell'intervallo di frequenze compreso tra 20 Hz e 200 Hz, si applica anche la correzione $KB = 3 \text{ dB(A)}$, esclusivamente nel tempo di riferimento notturno.

i) Presentazione dei risultati

I risultati dei rilevamenti devono essere trascritti in un rapporto che contenga almeno i seguenti dati:

- data luogo ora del rilevamento, descrizione delle condizioni meteorologiche, velocità e direzione del vento;
- tempo di riferimento, di osservazione e di misura come definiti nell'allegato A;
- catena di misura completa, precisando la strumentazione impiegata e relativo grado di precisione, nonché il certificato di verifica della taratura;
- i livelli di rumore rilevati;
- classe di destinazione d'uso alla quale appartiene il luogo di misura;
- le conclusioni;
- modello, tipo, dinamica e risposta in frequenza nel caso di utilizzo di un sistema di registrazione o riproduzione;
- elenco nominativo degli osservatori che hanno presenziato alla misurazione;
- identificativo e firma leggibile del tecnico competente che ha eseguito le misure.



APPENDICE 1 – MODULISTICA E BOZZE DI AUTORIZZAZIONE

Segue una traccia per la predisposizione dei moduli che l'Amministrazione fornirà ai richiedenti, a seconda del caso specifico. Essi serviranno a chiarire a chi richieda le concessioni, le procedure che dovranno affrontare e le dichiarazioni che gli stessi saranno chiamati a rilasciare.

La veste grafica è indicativa e l'Amministrazione potrà renderla omogenea quella dei propri moduli.

I valori riportati nelle tabelle sui requisiti acustici degli edifici non sono che una ripetizione di quanto contenuto nel testo del Decreto relativo ma si è ritenuto utile esplicitarli nei moduli per ottenere una migliore informazione, necessaria in modo particolare quando la materia è di recente formazione, come nel caso della normativa acustica.

PARAGRAFI DA INSERIRE NELLE CONCESSIONI EDILIZIE

all. 1 CANTIERI EDILI: paragrafo da inserire in conc./aut. edilizia;

all. 2 CANTIERI STRADALI: paragrafo da inserire in concessione;

all. 3 MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO: paragrafo da inserire nelle licenze;

* * *

DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI DEL N.T.A.:

all. 4 CANTIERI EDILI STRADALI ED ASSIMILABILI;

all. 5 MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO;

* * *

all. 6 AUTORIZZAZIONE IN DEROGA ai limiti del N.T.A.;

* * *

all. 7 DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO;

* * *

all. 8 - RICHIESTA DI LICENZA D'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ;

* * *

all. 9 - RICHIESTA DI CONCESSIONE EDILIZIA



(all.to 1)

CANTIERI EDILI

SCHEMA DI AUTORIZZAZIONE DI ATTIVITA' RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO NEL RISPETTO DEI LIMITI INDICATI NELLE N.T.A. (paragrafo da inserire nelle relative concessioni/autorizzazioni edilizie).

- L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi e' consentito nei giorni feriali, escluso il sabato pomeriggio, nei seguenti orari:

- Dalle 7.00 alle 19.00

entro il limite max. di 70 dB(A) in livello continuo equivalente - Leq(A) - al perimetro dell'area in cui vengono effettuati i lavori e presso le abitazioni vicine. Devono essere rispettate le disposizioni di cui all'art. 42 delle N.T.A. per la Tutela dall'Inquinamento Acustico - Norme Tecniche di Attuazione della Zonizzazione Acustica.

(all.to 2)

CANTIERI STRADALI

SCHEMA DI AUTORIZZAZIONI DI ATTIVITA' RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO NEL RISPETTO DEI LIMITI INDICATI NELLE N.T.A. (paragrafo da inserire nelle relative concessioni lavori in sede stradale).

- L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi e' consentito nei giorni feriali, nei seguenti orari:

- Dalle 7.00 alle 19.00

entro il limite max. di 70 dB(A) in livello continuo equivalente - Leq(A) - al perimetro dell'area in cui vengono effettuati i lavori e presso le abitazioni vicine. Devono essere rispettate le disposizioni di cui all'art. 42 del N.T.A. per la Tutela dall'Inquinamento Acustico - Norme Tecniche di Attuazione della Zonizzazione Acustica.

(all.to 3)

MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO

SCHEMA DI AUTORIZZAZIONE DI ATTIVITA' RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO NEL RISPETTO DEI LIMITI INDICATI NELLE N.T.A. PER MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO OD APERTO AL PUBBLICO (paragrafo da inserire nelle relative licenze).

- L'attivazione di sorgenti rumorose e' consentito dalle ore alle ore e dalle ore alle ore e dalle ore (vedere tabella articolo 42 delle NTA a seconda del tipo di manifestazione) entro il limite max di (vedere tabella 4 articolo 42 delle NTA a seconda del tipo di manifestazione) dB(A) in livello continuo equivalente - Leq(A) - al perimetro dell'area in cui vengono effettuati i lavori e presso le abitazioni vicine. Devono essere rispettate le disposizioni di cui all'art. 42 delle N.T.A. per la Tutela dall'Inquinamento Acustico - Norme Tecniche di Attuazione della Zonizzazione Acustica.



(all.to 4) - (CANTIERI EDILI, STRADALI O ASSIMILABILI)

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI DELLE N.T.A. PER ATTIVITA' RUMOROSA TEMPORANEA

- da allegare alle domande di CC.EE. o CC. STRADALI che già contengono alcuni elaborati cartografici necessari

carta legale
marca
da bollo

AL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO
DEL COMUNE DI
MONASTEROLO DEL
CASTELLO

Il sottoscritto _____ in qualità
di _____ (legale rappr.te/presidente/titolare/ ecc.) della ditta

_____ sede legale (via, civico, città, C.A.P., telefono)

DICHIARA

- di conoscere il Piano di Zonizzazione Acustica del Territorio di MONASTEROLO DEL CASTELLO e la classificazione acustica del luogo nel quale si svolgerà l'attività temporanea di cantiere: classe , con limite di immissione di dB(A) diurni e dB(A) notturni.

CHIEDE

ai sensi dell'art. 43 delle N.T.A. per la Tutela dall'inquinamento acustico del Comune di MONASTEROLO DEL CASTELLO l'autorizzazione per l'attività rumorosa temporanea di _____ (cantiere edile - stradale - altro) in MONASTEROLO DEL CASTELLO, via _____ n. civico _____ dal (gg/mm/aa) al _____ (gg/mm/aa), nella fascia oraria dalle _____ alle _____ nella zona _____ della Zonizzazione Acustica del Territorio Comunale

IN DEROGA

agli orari ed ai limiti di emissione sonora indicati nel N.T.A. Comunale, adducendo le seguenti motivazioni:

A tal fine il sottoscritto si impegna a prendere visione della normativa nazionale in materia, delle N.T.A. COMUNALE PER LA TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO ed a rispettare quanto previsto nell'autorizzazione sindacale.

Allega la seguente documentazione:

- 1) Descrizione di tutte le sorgenti sonore e gli spazi utilizzati da persone o comunità confinanti.*
- 2) Relazione tecnico descrittiva sulle sorgenti, ubicazione orientamento, caratteristiche costruttive, potenze installate, misure di mitigazione adottate per il contenimento delle immissioni sonore in corrispondenza delle abitazioni ed ogni altra informazione ritenuta utile.*

In fede.
data

firma



(all.to 5) - (MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO OD APERTO AL PUBBLICO FESTE POPOLARI, LUNA PARK, ECC..)

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI DELLE N.T.A. PER ATTIVITA' RUMOROSA TEMPORANEA

- da allegare alla domanda di licenza per spettacoli e trattenimenti pubblici

carta legale
marca
da bollo
MONASTEROLO DEL CASTELLO

AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DEL COMUNE DI

Il sottoscritto _____ in qualità di
(presid. dell'associaz./resp. leg. manifest./ecc) del _____ (nome associazione, ente,
ditta o altro), sede legale _____ (via, civico, città, C.A.P., telefono)

DICHIARA

- di conoscere il Piano di Zonizzazione Acustica del Territorio di MONASTEROLO DEL CASTELLO e la classificazione acustica dell'area nella quale si svolgerà l'attività temporanea: classe , con limite di immissione di dB(A) diurni e dB(A) notturni.

CHIEDE

ai sensi dell'art. dell'art. 43 delle N.T.A. per la Tutela dall'inquinamento acustico del Comune di MONASTEROLO DEL CASTELLO l'autorizzazione per l'attività rumorosa temporanea consistente in _____ (concerto/luna park/manifestazione/ecc.) in MONASTEROLO DEL CASTELLO, località _____ via/piazza _____ n. __dal (gg/mm/aa - orario inizio) _____ al (gg/mm/aa - orario fine) nella zona _____ della Zonizzazione Acustica del Territorio Comunale

IN DEROGA

agli orari ed ai limiti di emissione sonora indicati nel N.T.A. Comunale, adducendo le seguenti motivazioni:

A tal fine il sottoscritto si impegna a prendere visione della normativa nazionale in materia, delle N.T.A. COMUNALE PER LA TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO ed a rispettare quanto previsto nell'autorizzazione sindacale.

Allega la seguente documentazione:

- 1) *Planimetria della zona interessata dalla manifestazione, compreso un'area sufficientemente vasta da contenere le abitazioni e gli spazi utilizzati da persone o comunità confinanti (estratto P.R.G.).*
- 2) *Planimetria dell'area con evidenziate le sorgenti e i confini.*
- 3) *Relazione tecnico descrittiva sulle sorgenti, ubicazione orientamento, caratteristiche costruttive, potenze installate e utilizzate, presenza di eventuali limitatori, misure di mitigazione adottate per il contenimento delle immissioni sonore in corrispondenza delle abitazioni ed ogni altra informazione ritenuta utile.*

In fede.

Data

firma



(all.to 6) - SCHEMA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI INDICATI NELLE N.T.A. COMUNALE PER ATTIVITA' RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO

IL SINDACO/IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la domanda presentata dal sig. _____, in qualità di _____, ai sensi dell'Art 43 del N.T.A. per la Tutela dall'Inquinamento Acustico del Comune di MONASTEROLO DEL CASTELLO (BG), volta ad ottenere l'autorizzazione ad esercitare l'attività di _____ in deroga ai limiti previsti dal citato N.T.A.;

AUTORIZZA

Ai sensi dell'articolo 44 del N.T.A. per la Tutela dall'Inquinamento Acustico l'attività di _____, in deroga ai limiti acustici di zona, al criterio differenziale e per le componenti tonali ed impulsive stabiliti dalle citate N.T.A..

Non dovranno essere superati i limiti in deroga previsti nella tabella di cui all'art. 42 delle NTA espressi come LAeq del periodo soggetto a deroga

L'attivazione di sorgenti sonore e' consentita nei giorni _____ dalle ore _____ alle ore _____, con limite massimo di immissione pari a ____.

eventuali specifiche prescrizioni:

I limiti in deroga riguardano il rispetto dei limiti di zona in corrispondenza delle abitazioni acusticamente più vicine al luogo nel quale si svolge l'attività ed all'intera area eventualmente definita dall'Amministrazione. Per quanto riguarda il criterio differenziale, le componenti tonali ed impulsive, la deroga è valida su tutto il territorio comunale.

Per il Comune:

[Nel caso in cui le immissioni sonore prodotte dall'attività temporanea possano riguardare aree di comuni confinanti, la proposta di deroga viene inviata all'amministrazione interessata chiedendo una risposta entro 15 giorni. In assenza di risposta entro la data assegnata, si provvederà a rilasciare autorizzazione in deroga nei termini indicati.]



(all.to 7) - DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO (elenco non esaustivo)

La documentazione di impatto acustico deve contenere almeno gli elaborati di seguito riportati a seconda della tipologia di attività, costruzione impianto, opera per cui si presenta la valutazione di impatto acustico.

Per maggior dettaglio sugli elaborati da presentare in funzione dell'attività si consiglia di consultare comunque la D.G.R. 8 marzo 2002 n° 8313.

1) UBICAZIONE DELL'INSEDIAMENTO E CONTESTO IN CUI E' INSERITO.

Specificare le zone di appartenenza del luogo ove l'insediamento e' ubicato e le zone acustiche ad essa confinanti potenzialmente interessate al rumore proveniente dall'insediamento, in base alla suddivisione indicata dalla Zonizzazione Acustica del Territorio Comunale.

2) SORGENTI DI RUMORE: DESCRIZIONE E DISPOSIZIONE.

Presentazione dell'insediamento oggetto della valutazione contenente:

- a. descrizione delle attrezzature ed impianti che producono emissioni sonore, compreso il traffico indotto;
- b. caratterizzazione acustica delle sorgenti ai fini degli effetti esterni;
- c. Potenza sonora degli impianti
- d. indicazione delle caratteristiche temporali di funzionamento, specificando se attività a carattere stagionale, la durata nel periodo diurno e/o notturno e se tale durata e' continua o discontinua, la frequenza di esercizio, la contemporaneità di esercizio delle sorgenti; per rumori a tempo parziale durante il periodo diurno indicare la durata totale; indicare anche quale caratteristica di esercizio produce il massimo livello di rumore.

3) SOGGETTI RICEVENTI.

Indicazione degli edifici, degli spazi utilizzati da persone o comunità e degli ambienti abitativi presumibilmente più esposti al rumore proveniente dall'insediamento (tenuto conto delle zone acustiche, della distanza, della direzionalità delle sorgenti, della propagazione del rumore, ecc..).

4) LIVELLI ESISTENTI E LIVELLI IN PREVISIONE.

- Indicazione dei livelli di rumore esistenti PRIMA dell'insediamento dell'attività, specificati da rilievi fonometrici, specificando i parametri di calcolo o di misura (posizione, periodo, durata, ecc.).
- Indicazione dei livelli di rumore DOPO l'attivazione delle nuove sorgenti (presunti), possibilmente calcolati tenendo conto dell'incremento derivante dalle nuove sorgenti sonore.

5) DESCRIZIONE INTERVENTI DI INSONORIZZAZIONE

- Se risulterà necessario, descrizione degli interventi previsti per l'adeguamento ai limiti, supportata da ogni informazione utile a specificarne le caratteristiche e ad individuarne le proprietà per la riduzione dei livelli sonori, nonché l'entità prevedibile delle riduzioni stesse.
- In alternativa, dichiarazione del legale rappresentante dell'attività di rispetto dei limiti di legge.



6) QUALSIASI OGNI ALTRA INFORMAZIONE RITENUTA UTILE.

7) ELABORATI CARTOGRAFICI

1) Prospetti dello stabile e una o più planimetrie orientate ed in scala adeguata del luogo in cui e' ubicato l'insediamento, relative ad un'area sufficientemente ampia a caratterizzare la zona, in relazione anche agli insediamenti potenzialmente esposti al rumore proveniente dall'impianto. Nelle planimetrie e nei prospetti indicare:

- a. i confini dell'insediamento.
- b. le aperture: finestre, vetrate, porte, ricambi d'aria, ecc..
- c. le posizioni e le altezze delle sorgenti connesse all'attività, specificando se sono poste all'aperto o in locali chiusi.
- d. gli edifici o gli spazi utilizzati da persone o comunità e gli ambienti abitativi più esposti al rumore proveniente dall'insediamento.

2) Estratto della zonizzazione acustica del territorio comunale relativa alla zona di ubicazione dell'insediamento.

3) Certificati e grafici relativi alle misurazioni effettuate per la valutazione del clima acustico e dell'impatto acustico.

TUTTA LA DOCUMENTAZIONE DEVE ESSERE REDATTA E FIRMATA DA UN TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA AMBIENTALE, RICONOSCIUTO DALLA REGIONE LOMBARDIA AI SENSI DELLA LEGGE 447/1995.



(all.to 8) - RICHIESTA DI LICENZA D'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ

Il sottoscritto, (titolare / Legale rappresentante) della ditta
con sede operativa in via n. , a

DICHIARA

- di conoscere il Piano di Zonizzazione Acustica del Territorio di MONASTEROLO DEL CASTELLO approvato il
- la classificazione acustica dell'area nella quale è inserito l'edificio sede dell'attività, classe...
- di aver adottato le misure necessarie per garantire il rispetto della Legge Quadro n. 447/95, dei suoi Decreti e regolamenti attuativi, delle norme fissate nel Piano di Zonizzazione Acustica ;

In particolare che, nell'esercizio dell'attività, verranno rispettati:

- i limiti di zona diurno;
- i limiti di zona notturno;
- il criterio differenziale, all'interno delle abitazioni.
- Allega valutazione di clima acustico. [eventuale]
- Allega valutazione previsionale d'impatto acustico. [eventuale]



(all.to 9) - RICHIESTA DI CONCESSIONE EDILIZIA.

Il sottoscritto, (titolare / Legale rappresentante) della Ditta
con riferimento alla domanda di Concessione edilizia per la (costruzione / ristrutturazione) de (l'edificio / gli edifici) situati in via al civico n.

DICHIARA

- di conoscere il Piano di Zonizzazione Acustica del Territorio di MONASTEROLO DEL CASTELLO e la classificazione acustica dell'area in cui si trova l'edificio, classe
- di aver adottato le misure necessarie per garantire il rispetto della Legge Quadro n. 447/95, dei suoi Decreti e regolamenti attuativi ;
- che i livelli sonori immessi dalle sorgenti presenti, quali ad esempio da infrastrutture di trasporto, in corrispondenza della facciata, ad ogni quota, non supereranno i limiti di zona previsti per l'area nella quale si trova l'edificio;
- che le caratteristiche acustiche degli elementi edilizi e degli impianti saranno non inferiori a quelle indicate per la Categoria come definita nelle tabelle allegate;
- che le eventuali emissioni da propri impianti non supereranno i limiti di zona e rispetteranno il criterio differenziale in corrispondenza dei ricettori circostanti.
- che le caratteristiche acustiche delle facciate, delle partizioni verticali tra unità immobiliari diverse e delle partizioni orizzontali, rispettano i valori degli indici di isolamento acustico fissati dal D.P.C.M. 5 dicembre 1997
- Allega una relazione sul clima acustico. (*eventuale*)

TABELLA A : CLASSIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI ABITATIVI (art. 2 DPCM 5/12/1997).

Categoria A : edifici adibiti a residenza ed assimilabili
Categoria B : edifici adibiti ad uffici ed assimilabili
Categoria C : edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed assimilabili ;
Categoria D : edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura ed Assimilabili
Categoria E : edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli ed Assimilabili
Categoria F : edifici adibiti ad attività ricreative, di culto ed Assimilabili
Categoria G : edifici adibiti ad attività commerciali ed assimilabili

TABELLA B : REQUISITI ACUSTICI DEGLI EDIFICI, DEI LORO COMPONENTI ED IMPIANTI. Indici di valutazione e livelli sonori massimi.

Categorie di cui alla tabella A	R'w	D 2m,nT,w	L'n,Tw	LASmax	LAeq
1. D	55	45	58	35	25
2. A, C	50	40	63	35	35
3. E	50	48	58	35	25
4. B, F, G	50	42	55	35	35

Le grandezze di riferimento i metodi di calcolo e di collaudo sono definiti nelle norme UNI EN ISO di riferimento (Allegato A DPCM 5/12/1997)

T = tempo di riverberazione nell'ambiente ricevente, in sec;
R'w = indice del potere fonoisolante apparente di elementi di separazione fra ambienti ;
D 2m,nT,w = indice di isolamento acustico standardizzato di facciata;
L'n, Tw = livello di calpestio di solai normalizzato.



Rumore prodotto dagli impianti tecnologici.

La rumorosità degli impianti tecnologici non deve superare i seguenti limiti:

- a) 35 dB(A) L_{ASmax} con costente di tempo SLOW per i servizi a funzionamento discontinuo quali ascensori, scarichi idraulici, bagni servizi igienici e rubinetterie (tempo di misura pari all'evento);
- b) 25 dB(A) L_{Aeq} per i servizi a funzionamento continuo quali, ad esempio, impianti di riscaldamento, aerazione e condizionamento.

La durata della misura per la determinazione di L_{ASmax} dovrà essere pari a quella dell'evento esaminato.

La durata della misura di L_{Aeq} per gli impianti a funzionamento continuo dovrà essere tale da portare alla stabilizzazione del L_{eq} entro +/- 0,3 dB(A) oppure pari ad un ciclo completo.

I valori riportati nel decreto devono essere rispettati in tutti quegli edifici per i quali venga rilasciata concessione edilizia per nuova costruzione o ristrutturazione edilizia.

Le partizioni orizzontali considerate sono quelle che si trovano sopra a vani abitabili o spazi comuni.